

**PIANO
REGOLATORE
GENERALE
COMUNALE****NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

AGOSTO 2008

STUDIO ASSOCIATO
DI ARCHITETTURA
E PIANIFICAZIONE
Via Cridola,3
FORNI DI SOPRA (UD)

I PROGETTISTI


MARINO PAVONI - URBANISTA

VITTORIO BATTIGELLI - ARCHITETTO

LE PRESENTI NORME RIPORTANO:

- LE MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ESPRESSA DALLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI CON DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 DEL 10.02.2006 CON CARATTERE GRASSETTO CORSIVO PER LE AGGIUNTE, CON CARATTERE BARRATO PER LE PARTI STRALCIATE;
- LE MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DEL PARERE N. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V DI DATA 20.10.2005 ESPRESSO DAL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI CON CARATTERE GRASSETTO PER LE AGGIUNTE, CON CARATTERE BARRATO PER LE PARTI STRALCIATE;
- LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL SUPERAMENTO DELLE RISERVE ESPRESSE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 2246 DEL 21.09.2007 CON CARATTERE GRASSETTO SOTTOLINEATO PER LE AGGIUNTE, CON CARATTERE BARRATO PER LE PARTI STRALCIATE;
- LE MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OPPOSIZIONI/OSSERVAZIONI CON CARATTERE GRASSETTO CORSIVO SOTTOLINEATO PER LE AGGIUNTE, CON CARATTERE BARRATO PER LE PARTI STRALCIATE;
- LE MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLE RISERVE E CONFERMA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 49 DEL 22.12.2007 DI CUI AL DECRETO N.180/PRES DEL 30.07.2008 CON CARATTERE GRASSETTO SOTTOLINEATO PER LE AGGIUNTE, CON CARATTERE BARRATO PER LE PARTI STRALCIATE;

LA FONTE DELLA MODIFICA È INDICATA NELLE NOTE A PIÈ PAGINA. LE NOTE RELATIVE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO N. 180/PRES DEL 30.07.2008 SONO INDICATE IN GRASSETTO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI **3**

CAPO I - GENERALITA', ELABORATI E DEFINIZIONI **3**

ART. 1 - GENERALITA' 3

ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G.C. 3

ART. 3 - DEFINIZIONI 4

ART. 4 - CRITERI E DEFINIZIONI PER IL COMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI 8

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC **10**

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 10

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (EX ART. 91 L.R. 52/91). 10

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO **12**

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 12

ART. 8 - DESTINAZIONE D'USO 13

ART. 9 - CAMBIAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO 18

ART. 10 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI 19

TITOLO II - ZONIZZAZIONE **26**

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE **26**

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE 26

CAPO II - ZONE PER LA RESIDENZA **30**

ART. 12 - ZONA B1 DEI CENTRI RICOSTRUITI CON PIANO PARTICOLAREGGIATO 30

ART. 13 - ZONA B2 INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI CONSOLIDATI. 38

ART. 14 - ZONE B3 PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 45

ART. 15 - ZONE B4 DI CONSOLIDAMENTO DEI NUCLEI RURALI 51

ART. 16 - ZONA C1 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI ESPANSIONE. 55

ART. 16 BIS - ZONA C2 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI ESPANSIONE. 57

CAPO III - ZONE PER LA PRODUZIONE **58**

ART. 17 - ZONA D3A - INDUSTRIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO 58

ART. 18 - ZONA D3B - *INDUSTRIALI* - ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO. 59

ART. 19 - ZONA D5A - IMPIANTI IDROELETTRICI ESISTENTI 61

ART. 20 - ZONA D5B - IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROGETTO 62

ART. 21 - NORME PER L'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO NON URBANO 63

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E 69

ART. 23 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SULL'ESISTENTE NELLE ZONE AGRICOLE E69

ART. 24 - NORME GENERALI PER I NUOVI INTERVENTI NELLE ZONE E 70

ART. 25 - NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA. 75

ART. 26 - ZONA E1 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI DI ALTA MONTAGNA 76

ART. 27 - ZONA E2 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI BOSCHIVI 77

ART. 28 - ZONA E3 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI SILVOZOOTECNICI 80

ART. 29 - ZONA E4 AGRICOLA IN AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI 83

ART. 30 - ZONA E5 AGRICOLA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO 86

ART. 31 - ZONA E7 - AGRICOLA DELLE MALGHE 86

ART. 32 - AGRITURISMO 88

ART. 33 - ZONA G2A - ALBERGHIERE ESISTENTI 89

ART. 34 - ZONA G2B - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE A CARATTERE SOCIALE 93

ART. 35 - ZONA O1 - PRODUTTIVA MISTA RESIDENZIALE COMMERCIALE. 94

ART. 36 - ZONA Ta - ZONA PER IMPIANTI ITTIOGENICI DI COMPLETAMENTO 95

ART. 37 - ZONA Tb - ZONA PER IMPIANTI ITTIOGENICI ESISTENTI DI MANTENIMENTO 97

NORME DI ATTUAZIONE **1**

CAPO IV - ZONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO	98
ART. 38 - AREE BOScate	98
ART. 39 - AREE A VERDE PRIVATO	100
ART. 39 BIS - VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITA' E DI RIQUALIFICAZIONE DELL' AMBIENTE NATURALE	101
ART. 40 - PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE	102
ART. 41 - RISERVA NATURALE DELLA VAL ALBA	102
ART. 42 - AREA DI REPERIMENTO	103
ART. 43 - ALVEI DI FIUMI E TORRENTI	104
ART. 44 - GHIAIONI E CALANCHI	105
ART. 45 - ELEMENTI PUNTUALI RAPPRESENTATIVI DELLA CULTURA MATERIALE	106
ART. 46 - SENTIERI E PERCORSI PEDONALI	106
ART. 47 - RIFUGI E BIVACCHI ALPINI	107
CAPO V - ZONE PER I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	109
ART. 48 ZONA Q - PER SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO, VERDE PUBBLICO	109
CAPO VI - NORME DI TUTELA, PROTEZIONE GEOLOGICA E DI DIFESA DAI PERICOLI NATURALI	112
ART. 49 - GENERALITA'	112
ART. 50 - AREE A RISCHIO GEOLOGICO	112
ART. 51 - ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA	116
CAPO VII - NORME VARIE	118
ART. 52 - COSTRUZIONI DI PICCOLA ENTITA'	118
ART. 53 - ZONE BOScate PERCORSE DAL FUOCO	119
ART. 54 - DISPOSIZIONI PER I BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI	119
ART. 55 - AREE SOGGETTE A SERVITU' MILITARI	119
ART. 56 - AREE SOGGETTE A VINCOLO DI RISPETTO DEL CIMITERO	119
ART. 57 - FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLA VIABILITA'	120
ART. 58 - FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA	121
ART. 59 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	121
ART. 60 - FASCIE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI	122
ART. 61 - FASCIE DI RISPETTO DEI METANODOTTI	122
ART. 62 - DIPOSIZIONI PER LA VIABILITA' :	122
ART. 63 - IMPIANTI A RETE PER PUBBLICI SERVIZI	123
ART. 64 - AREE DI RISPETTO DELLE SORGENTI	124
ART. 64 BIS - ZONE TV	124
ART. 64 TER - INTERVENTI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	125
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	125
ART. 65 - VARIANTI AL PRGC - FLESSIBILITA'	125
ART. 66 - DECADENZA NORME IN CONTRASTO	125
ART. 67 - NORME DI SALVAGUARDIA	126

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA', ELABORATI E DEFINIZIONI

ART. 1 - GENERALITA'

1 Ai sensi della Legge n° 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge n° 10/1977, della Legge n° 457/1978, delle Norme di Attuazione del PUR (testo coordinato con le modifiche apportate con il D.P.G.R. n° 481/Pres. del 05.05.1978 e n° 0826/Pres. del 15.09.1978), della Legge Regionale n. 19.11.1991, n.52 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale nell'ambito comunale sono regolamentati dalle seguenti norme.

ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G.C.

1 Il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Moggio Udinese (Ud) è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione Illustrativa e schede quantitative dati urbanistici e territoriali
- Norme di attuazione
- Relazione sulla flessibilità di piano
- Obiettivi e strategie
- Programma di attuazione del piano
- Tavola Z LEGENDA ZONIZZAZIONE FONDO VALLE
- Tavole Z1 ÷ Z5 ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO Scala 1: 10000
- Tavole Z1n÷Z5n ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO Scala 1: 5000
- Tavole Z6 ÷ Z13 ZONIZZAZIONE FONDO VALLE Scala 1: 2000
- N. 4 SCHEDE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NEL TERRITORIO NON URBANO
- Tavola ZR INDIVIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Scala 1: 5000
- Tavola PS1 PIANO STRUTTURA RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA
OBIETTIVI E STRATEGIE Scala 1:20000

e di analisi:

- Relazione sulla reiterazione dei vincoli
- Tavv. US.1 ÷ US.5 STATO DEI LUOGHI E DELL'EDIFICATO - USO DEL SUOLO
Scala 1:10000.
- Tavv. US6 ÷ US10 STATO DEI LUOGHI E DELL'EDIFICATO – MOGGIO ALTO –
MOGGIO BASSO Scala 1: 1000

- Tavv. A2.1 ÷ A2.	PERIMETRO CENTRI ABITATI 765/67	Scala 1: 5.000
	PERIMETRO CENTRI EDIFICATI 865/71	Scala 1: 5.000
	PERIMETRO P.R.P.C. VIGENTI	Scala 1: 5.000
- Tavv. A3.1 ÷ A3.4	AREE EDIFICATE E URBANIZZATE	Scala 1: 5.000
	RETI TECNOLOGICHE	Scala 1: 5.000
- Tavv. DP1÷DP5	DEMANI PUBBLICI	Scala 1: 10000
- Tavv. V1.1 ÷ V1.5	VINCOLI TERRITORIALI	Scala 1 :10000
- Tavole V6 ÷ V7	EDIFICI E MANUFATTI VINCOLATI	Scala 1 : 1000

ART. 3 - DEFINIZIONI

1 Superficie territoriale (m²) (ST):

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2 Superficie fondiaria: (m²) (SF):

E' la superficie che risulta dalla Superficie Territoriale da rilevarsi dai registri catastali detratte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso di intervento edilizio diretto corrisponde alla superficie edificabile, con esclusione delle strade, esistenti o previste, soggette al pubblico transito e degli altri spazi, esistenti o previsti, a destinazione pubblica.

3 Lotto minimo (m²) (LM):

Indica la superficie fondiaria minima per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione. Oltre al requisito della superficie richiesto dalle norme relative alle singole zone il lotto deve essere di forma compatta tale che il rapporto tra superficie e perimetro non sia inferiore ai 3/16 del lato del quadrato equivalente e che nessuna diagonale della forma planimetrica cada fuori dal perimetro di quest'ultima.

4 Distanza dai confini: (m) (DC):

Distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto relativamente ai confini. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione , compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggioli le terrazze a sbalzo con aggetto fino a 1.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 1.20 m .

5 Distanze dalle strade: (m) (DS):

Sono disciplinate dal D.M. 01.04.1968 quanto alle definizioni e dalle Norme di Attuazione del PUR quanto alle misure relativamente alla classificazione del presente strumento urbanistico nelle zone esterne agli abitati (zone agricole e assimilabili). La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione , compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggioli, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a 2.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 2.20 m. La distanza dalle strade si misura dal limite della proprietà pubblica per le strade esistenti ovvero dal limite delle strade di progetto previste dal P.R.G.C. nelle quantità previste dalla norma di zona, come agli articoli seguenti delle presenti norme di attuazione.

6 Distanza fra fabbricati: (m) (DF):

Distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, da osservarsi nel posizionamento della costruzione nel lotto. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi in considerazione, compresi balconi chiusi, escluse gli sporti, i poggioli, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a 1.20 m e le scale aperte di larghezza fino a 1.20 m.

7 Altezza degli edifici (m) (H max):

Si computa come media fra quelle dei vari fronti dell'edificio stesso.

8 Altezza dei fronti degli edifici (m) (Hf max):

E' la differenza fra la quota del punto più alto dell'intradosso della copertura all'incrocio con il filo esterno della parete perimetrale (imposta alla gronda o al colmo) e la quota del punto più basso del terreno preesistente alla costruzione misurato in aderenza all'edificio.

Nel caso di coperture impostate a quote diverse si considera fronte ciascuna parte di esso sottesa da coperture alla medesima quota.

~~†In ogni caso l'altezza di ciascun fronte non può superare l'altezza massima degli edifici fissata per ciascuna zona, per più della metà nei fronti con estensione in pianta fino a 12.00 m e per più di 1/3 nei fronti con estensione in pianta superiore a 12.00 m.~~

9 Numero dei piani (n) (NP):

E' il numero dei piani abitabili o agibili aumentabile dell'eventuale solo piano sottotetto (mansarda).

10 Superficie coperta (m²) (SC):

E' costituita dalla proiezione orizzontale della superficie di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dal perimetro esterno delle murature perimetrali, porticati, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione dei corpi interrati emergenti dal terreno con un'altezza non superiore a ml. 1,20, dei poggiosi e delle logge, delle pensiline, delle scale aperte, delle sporgenze dei tetti, e comunque dei corpi aggettanti fino ad un massimo di m. 2,00.

11 Superficie utile lorda di pavimento: (m²) (SLP)

E' la somma di tutte le superfici coperte dei vari piani fuori terra e seminterrati abitabili o agibili.

12 Volume edificabile (m³) (VE):

Espresso in m³ v.p.p. è costituito dalla somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento di ogni piano fuori terra per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento, ovvero intradosso del soffitto per l'ultimo piano; qualora un piano sia solo parzialmente fuori terra ai fini dell'altezza relativa si considera la differenza tra la quota di calpestio del piano superiore e la quota media del terreno preesistente in aderenza alla costruzione; nel caso di soffitti inclinati si considera la quota media degli stessi. Nel caso di solai con travi in legno a vista si considera la quota dell'intradosso del tavolato superiore. Restano esclusi dal computo solo i volumi tecnici, le intercapedini inaccessibili, le scale aperte, i poggiosi, i porticati coperti ad un piano aperti su tre lati. Si considerano aperti gli

spazi che presentano superfici libere almeno per il 60% delle superfici perimetrali non in aderenza all'edificio.

13 Indice di fabbricabilità territoriale: (m^3/m^2) (It) :

E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili nella zona omogenea in cui essi ricadono e la superficie territoriale della zona omogenea stessa. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni m^2 di superficie territoriale.

14 Indice di fabbricabilità fondiaria: (m^2/m^2) (If):

Esprime il massimo o il minimo volume in mc costruibile per ogni m^2 di superficie fondiaria. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni m^2 di superficie fondiaria.

15 Densità territoriale: (ab/m^2) (Dt):

Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in m^2 .

16 Densità fondiaria: (ab/m^2) (Df) :

Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.

17 Indice di utilizzazione territoriale (m^2/m^2) (Ut):

E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie territoriale. Esprime la superficie utile lorda in m^2 edificabile per ogni m^2 di superficie territoriale.

18 Indice di utilizzazione fondiaria (m^2/m^2) (Uf) :

E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie fondiaria. Esprime la superficie utile lorda in m^2 edificabile per ogni m^2 di superficie fondiaria.

¹ Comma stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.2 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

19 Rapporto di copertura (m^2/m^2) (Q):

Esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta in m^2 e la superficie fondiaria.

20 Indice di alberatura (n) (Ia):

Indica il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro o porzione con l'eventuale specificazione della circonferenza di impianto.

21 Volume tecnico (m^3) (VTE):

E' costituito dai volumi non utilizzabili quali intercapedini, canalizzazioni verticali ed orizzontali. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per la coibentazione termica degli edifici.

ART. 4 - CRITERI E DEFINIZIONI PER IL COMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI

- 1 Le definizioni di cui al precedente art. 3 sostituiscono le analoghe definizioni contenute nel Regolamento Edilizio. In caso di contraddizione tra le presenti norme e quelle contenute nel Regolamento Edilizio e negli strumenti urbanistici vigenti devono intendersi prevalenti le presenti norme.
- 2 All'entrata in vigore della presente Variante Generale al PRGC, ogni volume edilizio esistente o da costruire viene a determinare sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, di consistenza variabile di zona in zona.
- 3 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, la superficie fondiaria corrispondente si estende alle aree scoperte di proprietà della Ditta intestataria del singolo edificio, contigue a quello in cui esso insiste fino a raggiungere il valore degli indici fissati dalle pertinenti norme di zona e, nel caso non le raggiungessero, fino a coprire l'intera proprietà; il riferimento della proprietà delle superfici, da rilevarsi dai registri catastali, ovvero da contratti d'acquisto non ancora volturati, è quello esistente alla data di adozione della Variante Generale n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) per gli edifici costruiti prima di tale data e quello esistente alla data di adozione del presente PRGC per quelli costruiti in data successiva.
- 4 La demolizione totale o parziale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

- 5 La superficie fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti o costruiti successivamente in attuazione della presente Variante Generale, non potrà essere ulteriormente conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa nelle presenti Norme.
- 6 La superficie fondiaria può essere costituita anche da più mappali purché contigui e ricadenti nella stessa Zona omogenea.
- 7 Il richiedente la concessione e/o autorizzazione edilizia deve essere titolare di un diritto reale sui terreni indicati come superficie fondiaria.
- 8 Esclusivamente nelle zone omogenee E - agricole - è consentito, ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, considerare nella superficie fondiaria anche fondi non contigui purché compresi nel territorio comunale ed utilizzati a colture agricole ; i terreni a bosco possono essere compresi per il 60 % della superficie .
- 9 L'ampliamento ²nelle zone omogenee diverse dalle zone E agricole-forestali o ad esse assimilabili - qualora ammesso - di edifici prospettanti sulla viabilità pubblica può essere attuato allineando i nuovi volumi agli edifici esistenti anche nel caso in cui la distanza tra questi e il limite della strada sia inferiore al distacco dalle strade prescritto per le singole zone omogenee.
- 10 L'ampliamento di edifici esistenti – qualora ammesso – mediante sopraelevazione può essere attuato anche qualora il distacco dell'edificio esistente dai confini di proprietà sia inferiore quello prescritto per le singole zone omogenee

² Inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.3 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

- 1 Il Presente piano generale viene attuato:
 - con intervento diretto tramite autorizzazione edilizia, concessione edilizia, concessione edilizia convenzionata in relazione ai tipi di intervento
 - con intervento indiretto tramite Piani Attuativi di livello subordinato.
- 2 I Piani Attuativi del Piano Regolatore Generale Comunale sono:
 - Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) di iniziativa pubblica o privata ex Titolo V, capo II della Legge regionale 19.11.1991 n.52.
 - Piani di Recupero (PdR), art. 30 - Legge 05.08.1978, n° 457 e legge regionale 29.4.1986 n.18.;
 - Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), - Legge 18.04.1962, n° 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Programmi Costruttivi (Progr. Costr.), art. 51 - Legge 22.10.1971, n° 865;
 - Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), art. 27 - Legge 22.10.1971, n° 865.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ex art. 91 L.R. 52/91).

A. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

- 1 strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- 2 spazi di sosta e parcheggi esclusi i parcheggi di interscambio;
- 3 nuclei elementari di verde;
- 4 rete di fognatura;
- 5 rete idrica;
- 6 rete di illuminazione pubblica;
- 7 rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- 8 rete telefonica,;
- 9 rete di distribuzione del gas.

B. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

- 10 strade di quartiere e di scorrimento;
- 11 asili nido e scuole materne;
- 12 scuole dell'obbligo;
- 13 chiese ed altri edifici religiosi;
- 14 impianti sportivi di quartiere;
- 15 centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- 16 aree verdi di quartiere.
- 17 cimiteri

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO

ART.7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1 Gli interventi previsti dalle norme di piano, soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia, sono articolati in due classi: interventi aventi rilevanza urbanistica ed interventi aventi rilevanza edilizia.
- 2 Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e cioè atti a comportare modifiche sostanziali allo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree, sono quelli di:
 - nuova realizzazione di cui all'art. 62 della L. r. 52/91;
 - ampliamento di cui all'art. 63 della L. r. 52/91;
 - ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 64 della L. r. 52/91;
 - ristrutturazione edilizia di cui all'art. 65 della L. r. 52/91.
 - interventi di rilevanza urbanistico-ambientale di cui all'art. 66 della L.R. 52/91;
- 3 Gli interventi aventi rilevanza edilizia e cioè attuati sul patrimonio edilizio esistente e rivolti a mantenere o migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica, sono quelli di:
 - manutenzione edilizia (articolata in manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui all'art. 68 della L.r. 52/91;
 - restauro di cui all'art. 69 della L. r. 52/91;
 - conservazione tipologica di cui all'art. 70 della L. r. 52/91;
 - risanamento conservativo di cui all'art. 71 della L. r. 52/91.
 - nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 della L.r. 52/91.
- 4 Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 2 della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come sostituito dall'art. 82 comma 18 della L.R. 9.11.1998, n. 13 sono individuati immobili soggetti a tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico-testimoniali:

Gli edifici di interesse storico,architettonico, culturale e ambientale esistenti individuati nella cartografia in scala 1:2000 con apposita simbologia

³~~Gli edifici di impianto rurale da valorizzare esistenti individuati nella cartografia in scala 1:2000 con apposita simbologia~~

Gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle classificati Edifici di pregio architettonico e ambientale nelle schede di intervento alla voce “caratteristiche dell’edificio”.

5 ~~⁴Ai fini dell’applicazione dell’art. 80 comma 2 della L.R. 19.11.1991, n. 52 così come sostituito dall’art. 82 comma 18 della L.R. 9.11.1998, n. 13 sono individuati immobili soggetti a tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico-testimoniali:~~

~~-Gli edifici compresi individuati quali “immobili soggetti a restauro” e “immobili soggetti a conservazione tipologica” nelle tavole della Zonizzazione di Fondovalle.~~

~~-Gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle classificati Edifici di pregio architettonico e ambientale nelle schede di intervento alla voce “caratteristiche dell’edificio”.~~

ART. 8 - DESTINAZIONE D’USO

1 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, o di loro parti, deve essere indicata negli strumenti urbanistici attuativi e nei progetti edilizi e deve rispettare le presenti norme.

2 Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari le categorie di cui all’art. 73 della L.R. 52/91 vengono specificate nel modo seguente:

A. RESIDENZIALE suddivisa nelle seguenti classi:

3 Residenza Permanente: Edificio di abitazione utilizzato da soggetti che vi stabiliscono la propria residenza e ottengono la relativa iscrizione anagrafica. Sono considerate residenze permanenti anche le abitazioni di soggetti emigrati residenti all’estero con iscrizione all’AIRE.

4 ~~⁵Residenza Turistica: Edificio di abitazione utilizzata per periodi limitati dell’anno da soggetti non residenti nel Comune.~~

³ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.4 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 e osservazione n. 19 art. 7 lett. A)

⁴ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.4 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 5 Residenza Rurale: Abitazione della famiglia rurale organicamente collegata alla conduzione dell'azienda agricola.
- 6 Destinazioni accessorie della residenza: cantina, soffitta, autorimessa, carport, deposito attrezzi da giardino, legnaia, pergola e simili.

B. ARTIGIANATO DI SERVIZIO

- 7 Laboratori artigiani compatibili con la residenza.
- 8 Destinazioni complementari: Commercio al dettaglio di articoli inerenti l'attività artigiana.

C. ALBERGHIERA E RICETTIVA COMPLEMENTARE

- 9 Albergo: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio in unità abitative composte da camere con o senza bagno o da un insieme di camere e spazi di soggiorno con bagno (suite) prive di servizio autonomo di cucina, eventuale somministrazione di alimenti e bevande e servizi accessori con un minimo di sette unità abitative. Sono dizioni alternative dell'albergo Hotel, Pensione, Garnì, Meublè.
- 10 Si considera unitaria la gestione che faccia capo ad un unico soggetto per la fornitura dell'alloggio, per l'eventuale servizio di bar- ristorante e per ogni altro servizio accessorio.
- 11 L'albergo può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa
- 12 L'albergo può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m. 300.
- 13 L'installazione di gruppi autonomi di cucina in unità abitative che ne sono sprovviste, costituisce mutamento della destinazione d'uso; quando ammessa dalle singole norme di zona è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 78 secondo comma della L.R. 19.11.1990 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14 Destinazioni complementari dell'albergo: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attività artigianali di servizio inerenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali forni di pasticceria e simili; attrezzature sportive e di servizio pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium

⁵ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 15 Motel: Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture **dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorazione o tavola calda e di bar.** ~~che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburante. Il numero dei posti auto in box o parcheggio non potrà essere inferiore al numero delle unità abitative maggiorato del 10%.~~
- 15 ~~Il Motel può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di tre con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~
- 16 Destinazioni complementari del motel:
- a. - Servizi per la sosta e l'assistenza alla autovetture Superficie utile massima 250 m²
 - b. - Attività di commercio al dettaglio Superficie utile massima 150 m²
- 17 Residenza turistica alberghiera: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali fornite di bagno e di servizio autonomo di cucina.
- 18 Il titolare deve avere la completa ed esclusiva disponibilità degli immobili.
- 19 La residenza turistico alberghiera può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m 150.
- 20 Destinazioni complementari della residenza turistico-alberghiera: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attrezzature sportive e di servizio al pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium.
- 21 Strutture ricettive all'aria aperta: Sono strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. ~~7~~²/2002 ~~30.05.1988, n. 39~~ e successive modificazioni ed integrazioni).

⁶ Riferimento corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁷ Riferimento corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 22 Le strutture ricettive all'aria aperta possono comprendere unità per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa
- 23 Strutture ricettive a carattere sociale: sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali come definite dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. ⁸2/2002 ~~L.R. 30.05.1988, n. 39~~ e successive modificazioni ed integrazioni).
- 24 Le strutture ricettive a carattere sociale possono comprendere una unità abitativa per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa
- 25 Rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi: come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora L.R. ⁹2/2002 ~~30.05.1988, n. 39~~ e successive modificazioni ed integrazioni).

D. DIREZIONALE E TERZIARIA

- 26 agenzie assicurative
- 27 agenzie immobiliari
- 28 agenzie turistiche
- 29 banche
- 30 enti pubblici
- 31 laboratori sanitari,
- 32 uffici postali
- 33 sedi di attività amministrative
- 34 sedi di attività direzionali bancarie e finanziarie
- 35 studi professionali

E. COMMERCIALE AL MINUTO

- 36 commercio al dettaglio
- 37 esercizi pubblici

⁸ Riferimento corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 e osservazione n. 19 art. 8 lett. a)

⁹ Riferimento corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 e osservazione n. 19 art. 8 lett. a)

38 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di superficie lorda di pavimento., uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale.

F. COMMERCIALE ALL'INGROSSO:

39 commercio all'ingrosso al coperto

40 commercio all'ingrosso all'aperto

41 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di superficie lorda di pavimento, uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale

G. TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

H. ARTIGIANALE:

42 Laboratori artigiani compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.

43 Laboratori artigiani non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.

44 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, uffici e spazi di vendita inerenti l'attività artigianale.

I. INDUSTRIALE

45 laboratori industriali compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.

46 Laboratori industriali non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.

47 destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, Uffici e spazi di vendita inerenti l'attività industriale.

L. AGRICOLA

48 Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento e la coltivazione (stalle e ricoveri per animali, fienili, serre di coltivazione, depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).

49 malghe, edifici di supporto all'attività di alpeggio.

50 Residenza del conduttore agricolo a titolo principale come definiti dalla Legge 09.05.1975 n. 153 e nei limiti di cui all'art. 11 della L.R. 10.1.1996, n. 6

51 Attività agrituristiche nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale 22.07.1996 n. 25.

M. ARTIGIANALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:

52 Strutture di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali.

53 Officine di assistenza per macchine agricole.

N. COMMERCIALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA :

54 Strutture connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

O. ALLEVAMENTO INDUSTRIALE IN ZONA AGRICOLA

55 Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento (stalle e ricoveri per animali, fienili, depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).

56 Residenza per il conduttore o titolare dell'azienda.

P. OPERA PUBBLICA

57 Opere di urbanizzazione primaria

58 Opere di urbanizzazione secondaria

Q. OPERA DI INTERESSE PUBBLICO.

ART. 9 - CAMBIAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO

1 I cambiamenti della destinazione degli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC nonché di quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRGC stessa, - anche in assenza di opere rispetto a quella espressamente indicate - sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 19.11.1991 n. 52, nelle seguenti zone omogenee:

Zone D3a - Industriali esistenti e di completamento.

Zone D3a - Artigianali esistenti e di completamento.

Zone D5a - Impianti idroelettrici esistenti.

Zone D5b - Impianti idroelettrici di progetto.

Zone T - Impianti per allevamenti ittici

2. Nel caso di demolizione, la eventuale ricostruzione dell'edificio potrà avvenire soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano, prescindendo dalla destinazione preesistente.

ART.10 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- 1 Il presente articolo fornisce alcune essenziali prescrizioni, riguardanti elementi costruttivi e architettonici, cui attenersi negli interventi nelle zone B, ogni scelta difforme dall'abaco deve discendere da precise considerazioni sul rapporto forma/funzione e sull'attinenza all'obiettivo generale che l'intervento persegue, la coerenza delle proposte deve essere dimostrata con documentazione grafica adeguata (viste, particolari, simulazioni) e descrizione particolareggiata.

A. Coperture

- 2 Sono ammesse quelle del tipo a falda o a padiglione. E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentono. Sono ammessi manti in tegole in cotto o cementizie nei colori delle terre, tegola canadese, lamiera verniciata colore testa di moro o grigio, rame, ¹⁰*scaglie di alluminio tipo prefa*.
- 3 Nel caso di ampliamento è fatto obbligo di usare lo stesso materiale della copertura dell'edificio principale.
- 4 Pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 45%, con preferenza per il 40%. Le coperture piane o in pendenza diversa sono ammesse soltanto in caso di edifici le cui funzioni si pongano in evidente contrasto con le tipologie di copertura previste.
- 5 Sporgenza di gronda con orditura in legno munita di paraneve su spazi pubblici o aperti al pubblico.
- 6 Le grondaie saranno ¹¹*preferibilmente* a sezione semicircolare con discendenti a sezione circolare. Questi ultimi verranno realizzati a scelta in lamiera preverniciata colore testa di moro, in rame oppure con il medesimo materiale usato per i manti di copertura metallici.
- 7 La realizzazione di nuovi abbaini o la ristrutturazione di quelli preesistenti dovrà uniformarsi nell'aspetto e nelle dimensioni a quelli tradizionali del luogo e alle indicazioni

¹⁰ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. b)

¹¹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. c)

contenute nell'Abaco degli elementi costruttivi. Potranno essere realizzati ¹²~~con in numero di uno per ogni copertura, salvo esigenze particolari dettate da sottotetti divisi in più proprietà~~ (larghezza massima mt. 1,60, distanza tra abbaini min. 2,50 m ¹³~~o dalla necessità di garantire la superficie finestrata minima stabilita per i locali abitabili esistenti esclusi ripostigli e servizi igienici che potranno essere dotati di aspirazione meccanica.~~ Saranno in struttura lignea.

8 Volumi tecnici (scale, ascensori, ecc.) saranno ricavati, di norma, sotto i piani di falda.

9 Le canne fumarie saranno di norma ricavate internamente, salvi i casi particolari e motivati valutati singolarmente dalla Commissione Edilizia Comunale. Le relative torrette saranno di foggia assolutamente semplice e per materiali e finiture simili a quelli dell'edificio principale e provvisti di tettuccio di copertura a due falde. Le tipologie costruttive delle torrette dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nell'Abaco degli elementi costruttivi che costituisce parte integrante delle presenti norme. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento ¹⁴*o adeguamento di esistenti* è consentita la realizzazione di canne fumarie metalliche - anche esterne - con ¹⁵~~diametro massimo di cm. 15~~ e colorazione neutra o in rame dotate di torretta metallica sulla copertura di altezza massima di m 1,00.

B. Intonaci e rivestimenti esterni

10 Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna che debbono restare "rustici"

- pietra naturale ¹⁶*o ricostruita con tipologia simile alla pietra locale* a vista a corsi orizzontali regolari;
- legname a vista;
- Intonaci di tipo tradizionale preferibilmente con colore incorporato o a calce o colori traspiranti di colore da concordarsi con l'ufficio tecnico comunale previa predisposizione di campionatura delle tinte. Negli interventi sugli edifici esistenti con muratura in pietrame a vista, integra o con modeste alterazioni e inserimenti di altri materiali, è consentita la sola rabboccatura delle fughe o l'intonaco a raso a base di calce.

¹² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. d)

¹³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. d)

¹⁴ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. e)

¹⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. e)

¹⁶ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. f)

C. Serramenti ed oscuri.

- 11 I serramenti e gli oscuri saranno esclusivamente in legno nelle zone B1 – Centri ricostruiti con Piano Particolareggiato, B2 Insediamenti prevalentemente residenziali consolidati; e B4 di consolidamento dei nuclei rurali e nelle zone E. Nel caso di aperture di grandi dimensioni sono ammessi elementi scorrevoli se all'interno di pannellature in legno ¹⁷ *o a scomparsa* , e l'uso di grigliati ortogonali o inclinati a 45° (forme semplificate rispetto agli oscuri tradizionali).
- 12 Le persiane avvolgibili, , le controfinestre metalliche esterne , i serramenti metallici in genere e i serramenti in materiale plastico sono ammessi esclusivamente ¹⁸ ~~nelle zone diverse dalle zone B1, B2, B4, E e solo se giustificate sotto il profilo compositivo. su conforme parere della Commissione edilizia comunale che dovrà verificare puntualmente la compatibilità dell'intervento sotto il profilo compositivo e la sua conformità alle tipologie tipiche del luogo~~ Il tipo e la tinteggiatura deve essere uguale per tutti i serramenti di uno stesso edificio e comunque per una parte compiuta (facciata, porzione di edificio a schiera, ecc).

¹⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. g)

¹⁸ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. h)

D. Elementi architettonici caratteristici

- 13 Le aperture originarie, gli elementi in pietra o legno preesistenti quali cornici in pietra, pietra-legno, portali in pietra-legno, arcate, portici devono essere conservati e opportunamente inseriti e valorizzati nella composizione della facciata
- 14 Di norma le aperture (finestre, porte) dovranno avere forma rettangolare e rapporto altezza/larghezza simile a quello delle aperture tradizionali. Elementi diversi devono essere funzionalmente giustificati (autorimesse, vetrine negozi, ecc., evoluzione funzioni abitative), dimensionalmente equilibrati.
- 15 Le scale e i poggiali originari sono conservati. Nuovi poggiali e relativi parapetti saranno realizzati con rivestimento esterno in legno di foggia semplice e legata alla tradizione locale. ¹⁹*Altri materiali dovranno essere motivati e potranno essere autorizzati su conforme parere della Commissione edilizia comunale che dovrà verificare puntualmente la compatibilità dell'intervento sotto il profilo compositivo e la sua conformità alle tipologie tipiche del luogo.*
- 16 Nell'impiego del legno va preferito l'utilizzo del legno naturale impregnato, non verniciato o trattato in modo tale da modificarne le essenziali caratteristiche esteriori.
- 17 Le pavimentazioni atte a ricavare marciapiedi, viali di accesso ecc. saranno realizzati in acciottolato, o pietra in lastre. Altri materiali (porfido, cubetti di betonite, calcestruzzo armato in sito ecc.) dovranno essere motivate e in coerenza con il carattere architettonico dell'edificio cui si riferiscono ²⁰*su conforme parere della Commissione edilizia comunale che dovrà verificare puntualmente la compatibilità dell'intervento sotto il profilo compositivo e la sua conformità alle tipologie tipiche del luogo.*
- 18 I muretti e le recinzioni in pietra a vista tradizionali ²¹*dovranno essere* ~~sono~~ conservati..
- 19** Le nuove recinzioni lungo la viabilità ²²*principale del capoluogo* ~~o spazi pubblici~~ dovranno essere realizzate in muratura con eventuale sovrastante recinzione in acciaio verniciato ~~grigio~~ ²³*con colori neutri* a disegno semplice, in alternativa potranno essere realizzate con semplici piantumazioni di siepi e cespugli; ~~lungo gli altri confini della proprietà,~~ ²⁴*in tutti*

¹⁹ Aggiunto a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. i)

²⁰ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. j)

²¹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. k)

²² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. l)

²³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. l)

²⁴ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. l)

gli altri casi oltre che con la medesima tipologia delle recinzioni su viabilità ²⁵*principale del capoluogo* e ~~spazi pubblici~~, potranno essere realizzate in legno o rete metallica. ²⁶*Eventuali operazioni anche di ordinaria manutenzione dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente comma.*

- 20 Le insegne relative alle attività commerciali ed artigianali dovranno essere concepite in modo da integrarsi con l'architettura degli edifici a cui sono applicate e non dovranno costituire impedimento ad una chiara lettura dell'ambiente urbano nel suo complesso e nei suoi elementi caratterizzanti.
- 21 Le tende parasole sono consentite unicamente per i locali pubblici e limitatamente alle finestre del piano terra ²⁷*negli altri casi su conforme parere della Commissione edilizia comunale che dovrà verificare puntualmente la compatibilità dell'intervento sotto il profilo compositivo e la sua conformità alle tipologie tipiche del luogo*

²⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. l)

²⁶ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. l)

²⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. m)

E. Abaco degli elementi costruttivi

- 22 Per le tipologie costruttive ed i colori di finestre e oscuri, torrette di camino, di ringhiere in legno, manufatti di pertinenza, tettoie di copertura di terrazze si farà riferimento ~~alla~~ all'Abaco degli elementi costruttivi.
- 23 La campionatura di tutti i materiali, ovvero l'indicazione dei tipi prescelti è presentata all'atto della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia.
- 24 Eventuali elementi difformi saranno ammessi a discrezione della Commissione Edilizia Comunale, solamente se ampiamente giustificati dal punto di vista compositivo.

F. Caratteristiche tipologiche per i nuovi edifici ammessi nel territorio non urbano. (zone omogenee D5, zone omogenee E, zone omogenee T)

- 25 Per le nuove costruzioni, ammesse dal PRGC nelle zone omogenee D5, E, T per le quali la destinazione funzionale non sia immediatamente riferibile alle forme delle costruzioni tradizionali valgono i seguenti criteri normativi progettuali che dovranno essere asseverati dal progettista e il cui rispetto dovrà essere verificato dalla Commissione Edilizia Comunale in sede di esame del progetto.
- 26 I seguenti criteri da considerare nella formulazione del progetto. vengono elencati e definiti secondo l'ordine di priorità
- Mimetismo ambientale: consiste nella massima riduzione possibile dell'impatto visivo del manufatto, questo può essere ottenuto o facendo "scompare" (ad esempio con l'interramento o l'inserimento in cavi artificiali) l'oggetto o parti di esso o considerando la possibilità di riprendere, nella forma, linee volumetriche e compositive "forti" presenti nell'ambiente naturale.
- Evidenziazione funzionale: consiste nella sottolineatura di elementi fortemente tecnologici coerenti con la funzione del manufatto e impliciti nel processo produttivo che si possono porre in modo autonomo nel paesaggio sia in termini di forma che di "colore". Trattandosi normalmente di parte metalliche queste verranno tinteggiate con colori quali i verdi, nelle tonalità scure, e i grigi.
- 27 Per i materiali di finitura o di costruzione esterni si adotteranno materiali derivati dall'uso tradizionale, associati in modo coerente con la parte del manufatto cui si riferiscono, quali

murature in pietrame, tamponamenti in legno, ²⁸~~manti di copertura in lamiera verniciata tinta grigio scuro. Per le strutture di copertura potrà essere usato sia il legno che il metallo. La pendenza massima delle falde non potrà essere superiore a 45°~~

²⁹G. Norme particolari per la conservazione tipologica e architettonica degli insediamenti di Moggessa di Qua, Moggessa di Là e Riolada.)

- 28** *Gli interventi edilizi non dovranno comportare alterazione alcuna dell'assetto compositivo e dell'uso dei materiali e in genere modifiche all'aspetto esterno degli edifici. Per il recupero urbanistico ed edilizio potranno essere redatti PRPC estesi all'intero ambito individuato.*

²⁸ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. n)

²⁹ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. o)

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

- 1 Ai sensi delle Norme di Attuazione del PUR la Variante Generale al P.R.G.C. suddivide l'intero territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
- 2 Zona omogenea B1: degli insediamenti ricostruiti con Piano Particolareggiato di Ricostruzione, corrispondente agli insediamenti distrutti dagli eventi sismici del 1976 e ricostruiti totalmente o parzialmente sulla base dei Piani Particolareggiati di Ricostruzione adottati ai sensi della L.R. 63/1977. Comprende zone di Moggio Alto, Moggio Basso e Ovedasso .
- 3 Zona omogenea B2: degli insediamenti prevalentemente residenziali consolidati, corrispondente agli insediamenti di impianto non recente lungo le principali direttrici dei centri abitati sorti in assenza di strumenti pianificatori con le sole regole stabilite dal Codice Civile., danneggiati dagli eventi sismici e in buona parte recuperati, nei quali i caratteri morfologici originari sono stati mantenuti. Comprende le zone superstiti del centro di Moggio, i nuclei di Dordolla, Grauzaria, Chiaranda, Pradis, Campiolo .
- 4 Zona omogenea B3: prevalentemente residenziali di completamento, corrispondente alle aree totalmente o parzialmente edificate di impianto recente.
- 5 Zona omogenea B4: di consolidamento dei nuclei rurali, corrispondente agli insediamenti sparsi, in parte o del tutto abbandonati. Comprende i nuclei rurali lungo la Val Aupa (Saps, Galizzis, Culos, Frucs , Gialloz , La Cite, Fassoz, Drentus , Virgulins, Riolada) e della Val Glagnò (Stavoli, Moggessa di Qua, Moggessa di Là, Badiuz, Borgo di mezzo, Morolds) .
- 6 Zona omogenea C1: di espansione residenziale, corrispondente ad insiemi, anche di piccole dimensioni, di lotti non edificati che per dimensione, forma e possibilità di aggregazione richiedono un'attuazione coordinata da uno strumento urbanistico attuativo.

³⁰**6bis Zona omogenea C2: di espansione residenziale con piano particolareggiato approvato**

³⁰ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.7 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 7 Zona omogenea D3a: industriali esistenti e di completamento , corrispondente alle parti del territorio destinate al completamento dell'insediamento industriale "Cartificio Ermolli".
- 8 Zona omogenea D3b: Artigianali esistenti e di completamento, corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione o al completamento di insediamenti artigianali e piccolo-industriali esistenti (P.I.P) o alla conversione per l'utilizzo artigianale e industriale (area ex stazione ferroviaria)
- 9 ~~³¹Zona omogenea D5a: Impianti idroelettrici esistenti, corrispondente alle parti del territorio destinate al riconoscimento di impianti idroelettrici esistenti.~~
- 10 Zona omogenea D5b: Impianti idroelettrici di progetto, corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.
- 11 Zona omogenea E1: Ambiti di alta montagna, comprendente le parti del territorio comunale al di sopra della vegetazione arborea.
- 12 Zona omogenea E2: Agricola - forestale in ambiti boschivi, comprendente le parti del territorio comunale coperte per la massima parte da boschi destinati alla produzione boschiva (E2a), alla produzione boschiva e protezione idrogeologica (E2b) o di interesse naturalistico e paesaggistico (E2c).
- 13 Zona omogenea E3 Agricola - forestale in ambiti silvo - zootecnici, comprendente le parti del territorio comunale dei pascoli di media montagna in parte interessate da ripopolamenti forestali spontanei.
- 14 Zona omogenea E4: Agricola in ambiti agricolo - paesaggistici ³²**E4a ed E4b** comprendente le parti del territorio di fondovalle esterne agli insediamenti di notevole valore paesaggistico nelle quali viene, seppure in maniera ridotta, praticata la raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia con notevoli valori paesaggistici.
- 15 Zona omogenea E5: Comprende le parti del territorio di fondovalle di preminente interesse agricolo.
- 16 Zona delle malghe: Di riconoscimento degli ambiti delle malghe.
- 17 Zona omogenea G2a: Alberghiere esistenti comprendente le parti del territorio comunale dei centri storici destinate alla modificazione e riqualificazione funzionale delle attività alberghiere esistenti anche dismesse.

³¹ Stralcio a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008

³² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 11 lett. a)

- 18 Zona omogenea G2b: Strutture ricettive complementari, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a strutture ricettive a carattere sociale.
- 19 Zona omogenea O1: Produttiva mista, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di attività miste residenziali e commerciali.
- 20 Zona omogenea Q: Servizi di interesse collettivo comprendenti le parti del territorio destinate alla localizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche di cui al decreto del presidente della giunta regionale 20.04.1995, n. 0126/Pres. e alla viabilità.
Per le infrastrutture di progetto ed i relativi manufatti le indicazioni sono prescrittive relativamente ai percorsi segnati sulla cartografia di piano e vincolano tutte le proprietà da questi attraversate tenendo conto che il progetto esecutivo delle opere, in scala appropriata, definirà i tracciati con i relativi allargamenti e aggiustamenti e quindi gli eventuali espropri necessari all'attuazione degli interventi. Per la viabilità di interesse agricolo forestale di progetto le indicazioni cartografiche riguardano i recapiti e il territorio attraversato e il tracciato dovrà essere precisato in sede di progettazione esecutiva.
- 20 bis** ³³ **Zona omogenea T: Impianti ittogenici, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate alla localizzazione di impianti per l'allevamento ittico.**
- 20 ter** **Zona omogenea TV: Corrispondente alle parti del territorio comunale destinate agli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva**
- 21 Verde Privato: corrispondente alle parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare.
- 22 Aree Boscate: corrispondente alle parti del territorio comunale a bosco, prati alberati vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato.
- 23 Parco Naturale delle Prealpi Giulie: corrispondente alle parti del territorio comunale, del parco naturale delle Prealpi Giulie istituito con legge regionale n. 42/1996
- 24 Riserva Naturale della Val Alba: corrispondente alle parti del territorio comunale destinata alla riserva naturale della Val Alba.
- 25 Verde complementare alla viabilità e di riqualificazione dell'ambiente naturale : corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da intersezioni tra la viabilità

³³ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 4.1 e n. 4.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

esistente e ³⁴**con** la viabilità **di grande comunicazione e di interesse regionale** ~~primaria di progetto~~ e destinate al completamento della viabilità **e alla riqualificazione dell'ambiente naturale.**

- 26 **Ghiaioni e calanchi:** corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da ghiaioni, calanchi e fenomeni erosivi destinati alla tutela idrogeologica.
- 27 **Alvei di fiumi e torrenti:** corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da alvei di fiumi e torrenti e loro zone di espansione.

³⁴ Modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.7 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

³⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. a)

CAPO II - ZONE PER LA RESIDENZA

ART. 12 - ZONA B1 DEI CENTRI RICOSTRUITI CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

- 1 Il P.R.G.C. classifica zone omogenea B1 gli insediamenti prevalentemente residenziali ricostruiti a seguito degli eventi sismici del 1976 sulla base dei piani particolareggiati di ricostruzione approvati ai sensi della L.R. 63/1977 e comprende Moggio Basso, Moggio Alto, Ovedasso
- 2 In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.
- 3 Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita simbologia nella cartografia "Zonizzazione di fondovalle" in scala 1:2000.
A. Tipi di intervento
- 4 In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.
- 5 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera ³⁷ ~~C~~ **B**, esclusivamente nei lotti liberi individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.
- 6 Il PRGC riconosce gli edifici di interesse storico-testimoniale da conservare e valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto all'impianto originario; nel caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm.25, ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la copertura contenuta il 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermini e sempreché l'intervento venga esteso all'intero edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dell'intervento. Con riferimento al titolo VI della L.R. 52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

- 7 Per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ³⁸***risanamento conservativo***, ristrutturazione edilizia, ampliamento. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.
- 8 Gli edifici caratterizzanti il tessuto edilizio senza particolari qualità e quelli recenti o completamente trasformati possono essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera D.
- 9 Gli edifici, o parte di essi, incongrui con il tessuto circostante possono essere sostituiti; in tal caso è ammessa la ricostruzione anche in deroga alle norme di distanza di cui alla successiva lettera D. al fine di garantire allineamenti, pendenze, ingombri adeguati alle caratteristiche del tessuto edilizio.
- 10 Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati ³⁹~~alla campionatura di cui all'art. 10-9 lettera E.~~ ***nell'abaco di cui all'art. 10, primo comma.***

B. Destinazione d'uso

- 11 La destinazione d'uso è residenziale.
- 12 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.
- 13 Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purchè non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

- 14 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in dipendenza degli interventi.
- 15 Per le zone B1 possono essere redatti Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, estesi ad un ambito omogeneo.

³⁸ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. b)

³⁹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. c)

- 16 Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

D. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

- 17 Distanza dai confini del lotto $D_c = 5,00$ m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza ⁴⁰ ~~da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~
- 18 Distanza tra i fabbricati: $D_f = 10,00$ mt tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,0, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 18; 3,00 mt. tra pareti non finestrate.
- 19 Distacchi dalla strada D_s : rispetto degli allineamenti esistenti.
- $I_f = 3,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$
 - $Q = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - $H =$ ⁴¹ **9,00 mt o** in allineamento dell'edificio principale in caso di ampliamento. Nel caso di edifici in cortina continua che presentino altezze diverse è consentita la sopraelevazione dell'edificio più basso nella misura necessaria ad allineare la copertura con quella dell'edificio più alto e comunque in misura non superiore a 1,00 m fermo restando la pendenza contenuta fra il 35% e il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero uguale a quella dell'edificio contermina ⁴² ***anche in deroga agli indici ed ai parametri del presente articolo.***
- 20 Non viene considerata sopraelevazione, nel caso di integrale sostituzione della copertura, l'elevazione della quota di imposta della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto fino ad un massimo di ⁴³ ~~cm.25.~~ **cm 40.**
- 21 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- 22 ⁴⁴ ~~Per i lotti liberi indicati con apposita simbologia gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità alle schede allegate alle presenti norme.~~

⁴⁰ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. d)

⁴¹ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. e)

⁴² Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. e)

⁴³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. f)

⁴⁴ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.8 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 23 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che non sono stati oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 3,50 m³/m² per adeguare la ricettività anche con la creazione di nuovi alloggi, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.
- 24 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 3,50 m³/m²) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.
- 25 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 3,00 m³/m² e fino a saturazione di tale indice fondiario.
- 26 Nel rispetto degli stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione, anche al di fuori dei "lotti liberi edificabili" per accessori solo se vincolati ad un edificio esistente da rapporto pertinenziale.
- 27 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.
- 28 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

29 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere ⁴⁵ ~~sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque~~ tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito; ⁴⁶ ~~se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50~~ **il cancello dei nuovi passi carrabili dovrà essere dotato di comando automatico; in alternativa la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 4,00; tali limitazioni non si applicano alle strade senza uscita;** nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% ⁴⁷ ~~e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica;~~ la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50. ⁴⁸ **Larghezze maggiori dovranno essere motivate in coerenza con esigenze specifiche e puntuali.**

30 Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia, piastre in cls forate su sabbia)

E. Disposizioni per i piani attuativi

31 La proposta di piano di recupero, di iniziativa pubblica o privata, deve riguardare almeno i 2/3 della superficie del singolo ambito di zona omogenea B1 come definito dalla viabilità esistente e/o di progetto e dal cambio di zona.

32 L'indice territoriale non potrà essere superiore a 30.000 m3/ha.

33 Il PRPC dovrà prevedere la conservazione degli edifici di interesse storico testimoniale da conservare e valorizzare già individuati nella cartografia del PRGC e di quelli che - pur non presentando particolari qualità - conformano il tessuto edilizio.

F. Disposizioni per i parcheggi

34 Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione ovvero di ampliamento, ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica che comportino aumento delle unità

⁴⁵Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. h)

⁴⁶Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. h)

⁴⁷Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. h)

⁴⁸Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 12 lett. h)

immobiliari esistenti si dovrà prevedere una dotazione minima di parcheggi stanziali nelle seguenti misure:

- | | |
|---|---|
| a) Interventi di nuova realizzazione di edifici residenziali: | 1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
Per le attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita. |
| b) Interventi di ampliamento, ristrutturazione, conservazione tipologica di edifici residenziali, commerciali inferiori a 100 m ² e artigianali con SLP inferiori a 100 m ² | 1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² in più oltre a quelle preesistenti e confermate nella loro destinazione.
Per le nuove attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita ⁴⁹ <u>per insediamenti fino a 400 mq. e non inferiore al 150% della superficie di vendita per insediamenti fino a 1500 mq.</u> |
| c) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività alberghiere e ricettive complementari: | numero posti macchina non inferiore a 1/2 del numero delle camere |
| d) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività di commercio al dettaglio con superficie utile superiore a 100 m ² | 1 posto macchina ogni 50 m ² di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori per le attività commerciali esistenti
Per le nuove attività commerciali in |

⁴⁹ Stralciato a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008

⁵¹ Inserito a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008

misura non inferiore al 60% della superficie di vendita ⁵¹per insediamenti fino a 400 mq. e non inferiore al 150% della superficie di vendita per insediamenti fino a 1500 mq.

e) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività artigianali di servizio o di produzione con superficie utile superiore a 100 m²

1 posto macchina ogni 50 m² di superficie utile.

- 35 Detti parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione e potranno essere al coperto o allo scoperto.
- 36 Non potranno essere indicati posti macchina già assoggettati, nel corso di precedenti interventi edilizi, ad unità immobiliari esistenti.
- 37 Nel caso di impossibilità ad individuare i parcheggi stanziali nell'immobile oggetto di intervento derivante dalla mancanza o insufficienza di superficie di pertinenza è ammesso assolvere all'obbligo di previsione dei parcheggi:
- a. mediante individuazione dei parcheggi in aree o strutture idonee comprese in un perimetro di 250 metri dall'immobile oggetto di intervento destinato alla residenza o ad attività artigianali ed entro un raggio di 100 metri per le attività commerciali. I parcheggi così individuati, con la dimostrazione della proprietà o altro diritto reale non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza secondo il disposto dell'art. 9, comma 5 della L. 122 del 1989;
 - b. mediante monetizzazione a favore del Comune dei posti-macchina mancanti per la realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste dal P.R.G.C. e dai P.R.P.C. per gli interventi residenziali e artigianali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica
- 38 Ai soli fini del calcolo dei posti-macchina virtuali si applicherà il parametro convenzionale di m² 25,00 / posto-macchina.
- 39 Il prezzo unitario è determinato dal Comune con riferimento al costo di esproprio delle aree e al costo di realizzazione e attrezzatura dei parcheggi. Il costo sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

- 40 I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati, o monetizzati, prima della richiesta del certificato di abitabilità.
- 41 E' esclusa la monetizzazione per gli interventi di nuova realizzazione con qualsiasi destinazione ai sensi art. 41 sexies della L. 1150/1942 e per gli interventi per nuove attività commerciali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica.
- 42 Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita

ART. 13 - ZONA B2 INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI CONSOLIDATI.

- 1 Il P.R.G.C. classifica zone omogenea B2 insediamenti prevalentemente residenziali consolidati le zone edificate di impianto non recente, sorte in assenza di strumenti pianificatori, quale espansione dei centri storici lungo le principali direttrici viarie.
- 2 In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.
- 3 Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.
- A. Tipi di intervento
- 4 In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.
- 5 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi gli interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C., esclusivamente nei lotti liberi individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.
- 6 Il PRGC riconosce gli edifici di interesse storico-testimoniale da conservare e valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto all'impianto originario; nel caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm.25,

ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la copertura contenuta tra il 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermini e sempreché l'intervento venga esteso all'intero edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dell'intervento. Con riferimento al titolo VI della L.R. 52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

7 Per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di 25 cm. in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

8 Gli edifici caratterizzanti il tessuto edilizio senza particolari qualità e quelli recenti o completamente trasformati possono essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera D.

9 Gli edifici, o parte di essi, incongrui con il tessuto circostante possono essere sostituiti; in tal caso è ammessa la ricostruzione anche in deroga alle norme di distanza di cui alla successiva lettera D. al fine di garantire allineamenti, pendenze, ingombri adeguati alle caratteristiche del tessuto edilizio.

10 Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati ⁵²~~alla campionatura di cui all'art. 10 lettera E.~~ ***nell'abaco di cui all'art. 10, primo comma.***

B. Destinazione d'uso

11 La destinazione d'uso è residenziale.

12 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

13 Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purchè non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

⁵² Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. b)

- 14 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in dipendenza degli interventi.
- 15 Per le zone B2 possono essere redatti Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, estesi ad un ambito omogeneo. L'indice territoriale non potrà essere superiore a 15.000 m³/ha.
- 16 ~~⁵³Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B2 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.~~
- D. Indici e parametri urbanistici ed edilizi
- 17 Distanza dai confini del lotto Dc = 5,00 m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza. ⁵⁴~~da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~
- 18 Distanza tra i fabbricati: Df = 10,00 mt tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,0, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 18; 3,00 mt. tra pareti non finestrate.
- 19 Distacchi dalla strada Ds: rispetto degli allineamenti esistenti ⁵⁵**o 5,00 mt.**
- 20 - If = 1,50 m³/m²
- 21 - Q = 0,40 m²/m²
- 22 - H = 9,00 mt o in allineamento dell'edificio principale in caso di ampliamento. Nel caso di edifici in cortina continua che presentino altezze diverse è consentita la sopraelevazione dell'edificio più basso nella misura necessaria ad allineare la copertura con quella dell'edificio più alto e comunque in misura non superiore a 1,00 m fermo restando la pendenza contenuta fra il 35% e il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermina. Non viene considerata sopraelevazione, nel caso di integrale

⁵³ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.9 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁵⁴ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. a)

⁵⁵ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. c)

- sostituzione della copertura, l'elevazione della quota di imposta della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto fino ad un massimo di ⁵⁶~~cm.25~~; **cm. 40.**
- 23 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- 24 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) e che non sono stati oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 2,00 m³/m² per adeguare la ricettività anche con la creazione di nuovi alloggi, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.
- 25 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 2,00 m³/m²) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.
- 26 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,50 m³/m² e fino a saturazione di tale indice fondiario.
- 27 Nel rispetto degli ⁵⁷stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione per accessori solo se vincolati all'edificio esistente da rapporto pertinenziale ⁵⁸***anche al di fuori dei lotti liberi edificabili.***
- 28 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.

⁵⁶ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. d)

⁵⁷ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. e)

⁵⁸ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. e)

- 29 Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nell'Abaco degli elementi compositivi.
- ⁵⁹~~“Manufatti di pertinenza di edifici esistenti”:~~
- Superficie ~~coperta~~ ⁶⁰*utile* del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a ⁶¹~~15,00 mq~~ **20,00 mq.**
 - Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.
 - Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo 5.00 m
 - Distanza da finestre laterali: 5.00 m per manufatti con profondità superiore a 2.50 m; 3.00 m per manufatti con profondità inferiore a 2.50 m.
 - Altezza *massima*: ⁶²~~mt. 3,00 mt.~~ **3,50;**
 - Forme, materiali e finiture desunte ⁶³~~dalla scheda di cui al precedente art. 10 lettera E.~~ **dall'Abaco di cui all'art. 10, primo comma.**
- 30 Tal manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di 0,50 m. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di 0,80 m.
- 31 il progetto dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esauriente del sito e del suo intorno e la soluzione prospettata dovrà garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto dell'area interessata.
- 32 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere ⁶⁴~~sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque~~ tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbato; ⁶⁵~~se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico , la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata~~

⁵⁹ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. f)

⁶⁰ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. f)

⁶¹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. f)

⁶² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. f)

⁶³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. f)

⁶⁴ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. g)

⁶⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. g)

~~in mt. 2,50~~ *il cancello dei nuovi passi carrabili dovrà essere dotato di comando automatico; in alternativa la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 4,00; tali limitazioni non si applicano alle strade senza uscita*; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% ⁶⁶~~e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica~~; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50. ⁶⁷*Larghezze maggiori dovranno essere motivate in coerenza con esigenze specifiche e puntuali.*

- 33 Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia, piastre in cls forate su sabbia)

E. Disposizioni per i piani attuativi

- 34 La proposta di piano di recupero, di iniziativa pubblica o privata, deve riguardare almeno i 2/3 della superficie del singolo ambito di zona omogenea B2 come definito dalla viabilità esistente e/o di progetto e dal cambio di zona.

- 35 L'indice territoriale non potrà essere superiore a 20.000 m³/ha.

- 36 Il PRPC dovrà prevedere la conservazione degli edifici ⁶⁸~~di interesse storico testimoniale da conservare e valorizzare già individuati nella cartografia del PRGC e di quelli che~~ - pur non presentando particolari qualità - conformano il tessuto edilizio.

F. Disposizioni per i parcheggi

- 37 Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione ovvero di ampliamento, ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica che comportino aumento delle unità immobiliari esistenti si dovrà prevedere una dotazione minima di parcheggi stanziali nelle seguenti misure:

- | | |
|---|--|
| a) Interventi di nuova realizzazione di edifici residenziali: | 1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. |
|---|--|

⁶⁶ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. g)

⁶⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 13 lett. g)

⁶⁸ **Modificato a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008**

- | | |
|---|---|
| b) Interventi di ampliamento, ristrutturazione, conservazione tipologica di edifici residenziali, commerciali inferiori a 100 m ² e artigianali con SLP inferiori a 100 m ² | Per le attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.
1 posto-macchina ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività artigianali con superficie utile inferiore 100 m ² in più oltre a quelle preesistenti e confermate nella loro destinazione. Per le nuove attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita. |
| c) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività alberghiere e ricettive complementari: | numero posti macchina non inferiore a 1/2 del numero delle camere |
| d) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività di commercio al dettaglio con superficie utile superiore a 100 m ² | 1 posto macchina ogni 50 m ² di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori per le attività commerciali esistenti
Per le nuove attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita ⁶⁹ <u>per insediamenti fino a 400 mq. e non inferiore al 150% della superficie di vendita per insediamenti fino a 1500 mq.</u> |
| e) Interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione, conservazione tipologica per attività artigianali di servizio o di produzione con superficie utile superiore a 100 m ² | 1 posto macchina ogni 50 m ² di superficie utile. |

38 Detti parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione e potranno essere al coperto o allo scoperto.

⁶⁹ Inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.9 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 39 Non potranno essere indicati posti macchina già assoggettati, nel corso di precedenti interventi edilizi, ad unità immobiliari esistenti.
- 40 Nel caso di impossibilità ad individuare i parcheggi stanziali nell'immobile oggetto di intervento derivante dalla mancanza o insufficienza di superficie di pertinenza è ammesso assolvere all'obbligo di previsione dei parcheggi:
- a. mediante individuazione dei parcheggi in aree o strutture idonee comprese in un perimetro di 250 metri dall'immobile oggetto di intervento destinato alla residenza o ad attività artigianali ed entro un raggio di 100 metri per le attività commerciali. I parcheggi così individuati, con la dimostrazione della proprietà o altro diritto reale non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza secondo il disposto dell'art. 9, comma 5 della L. 122 del 1989;
 - b. mediante monetizzazione a favore del Comune dei posti-macchina mancanti per la realizzazione delle aree a parcheggio pubblico previste dal P.R.G.C. e dai P.R.P.C. per gli interventi residenziali e artigianali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica
- 41 Ai soli fini del calcolo dei posti-macchina virtuali si applicherà il parametro convenzionale di m² 25,00 / posto-macchina
- 42 Il prezzo unitario è determinato dal Comune con riferimento al costo di esproprio delle aree e al costo di realizzazione e attrezzatura dei parcheggi. Il costo sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 43 I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati, o monetizzati, prima della richiesta del certificato di abitabilità.
- 44 E' esclusa la monetizzazione per gli interventi di nuova realizzazione con qualsiasi destinazione ai sensi art. 41 sexies della L. 1150/1942 e per gli interventi per nuove attività commerciali in interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e conservazione tipologica.
- 45 Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.

ART. 14 - ZONE B3 PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zone B3 Mista residenziale di completamento le aree prevalentemente residenziali, di impianto recente, costituite da edifici isolati, uni o plurifamiliari, circondati dal verde.
- 2 In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.
- 3 Nuovi edifici potranno essere realizzati esclusivamente nei lotti liberi residui individuati con apposita simbologia nella cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.
- A. Tipi di intervento
- 4 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C., esclusivamente nei lotti liberi indicati dalla zonizzazione del PRGC.
- 5 Le aree libere non indicate come lotti liberi edificabili possono essere interessate da interventi di ampliamento - nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. - sia per aumentare la ricettività residenziale con la costruzione di nuovi alloggi o ampliamento di quelli esistenti, sia per aumentare la dotazione di spazi accessori e di pertinenza. Sono ammessi interventi di nuova realizzazione- sempre nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera E. per accessori alla residenza o per destinazioni ammesse diverse dalla residenza solo se legati da vincolo pertinenziale all'edificio esistente.
- 6 Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ivi compresa la demolizione e fedele ricostruzione, ampliamento. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di ⁷⁰~~25 cm.~~ **cm. 40** in dipendenza dell'inserimento del cordolo.
- 7 Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda ⁷¹**dell' Abaco degli elementi costruttivi** ~~allegata alle presenti norme~~ ⁷²~~“Manufatti di pertinenza di edifici esistenti”~~:

⁷⁰ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. a)

⁷¹ Frase inserita e frase stralciata per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.10 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007.

⁷² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. b)

- Superficie ⁷³coperta **utile** del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a ⁷⁴~~15.00 mq.~~ **20.00 mq.**
- Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.
- Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo 5.00 m
- Distanza da finestre laterali: 5.00 m per manufatti con profondità superiore a 2.50 m; 3.00 m per manufatti con profondità inferiore a 2.50 m.
- Altezza **massima**: ⁷⁵~~mt. 3.00 mt.~~ **3,50;**
- Forme, materiali e finiture desunte ⁷⁶~~dalla scheda di cui al precedente art. 10 lettera E.~~ **dall'abaco di cui all'art. 10, primo comma.**

8 Tali manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di 0,50 m. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di 0,80 m.

9 il progetto dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esauriente del sito e del suo intorno e la soluzione prospettata dovrà garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto dell'area interessata.

10 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

11 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere ⁷⁷~~sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque~~ tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbato; ⁷⁸~~se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata~~

⁷³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. b)

⁷⁴ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. b)

⁷⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. b)

⁷⁶ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. b)

⁷⁷ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. c)

⁷⁸ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. c)

~~in mt. 2,50~~ *il cancello dei nuovi passi carrabili dovrà essere dotato di comando automatico; in alternativa la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 4,00; tali limitazioni non si applicano alle strade senza uscita;* nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% ⁷⁹ ~~e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica;~~ la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50. ⁸⁰ *Larghezze maggiori dovranno essere motivate in coerenza con esigenze specifiche e puntuali.*

- 12 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.

B. Tipi edilizi ammessi

- 13 Sia negli interventi di nuova realizzazione, sia negli interventi di ampliamento è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di sei alloggi per edificio.
- 14 Negli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente gli alloggi non potranno avere una superficie utile inferiore a 45 mq

C. Destinazioni d'uso

- 15 La destinazione d'uso è residenziale.
- 16 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

- 17 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

- 18 Interventi di nuova realizzazione
- If = 1,00 m³/m²

⁷⁹ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. c)

⁸⁰ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. c)

Q = 0,30 m²/m²

H = 7,50 m

NP= 2 piani abitabili + sottotetto

Distanza dai confini del lotto: Dc = 5,00 m.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza. ⁸¹ ~~da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~

Distacchi tra i fabbricati: 10.00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

19 Interventi di ampliamento:

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad una massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 1,2 m³/m² per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 1,2 m³/m²) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,00 m³/m² e fino a saturazione di tale indice fondiario.

⁸¹ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 14 lett. d)

Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00$ m.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m tra pareti finestrate di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 27. La distanza tra pareti non finestrate non potrà, in alcun caso essere inferiore, a m 3,00.

Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

F. Disposizioni per i parcheggi

- 20 Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per ogni alloggio al coperto; tali spazi devono assicurare il minimo di 1 m² ogni 10 m³ di costruzione come stabilito dalla L. 122/1989.
- 21 Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 2 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122 del 1989.
- 22 Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali ⁸² **non inferiore** al 60% della superficie di vendita con un minimo di un posto macchina, per attività e produttive: 1 posto macchina ogni 50 m² di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.
- 23 Negli interventi di ristrutturazione edilizia le quantità di parcheggi di cui sopra vanno garantite per le nuove unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti e confermate, in tal caso i parcheggi possono essere individuati allo scoperto.
- 24 I nuovi posti macchina dovranno essere realizzati prima della richiesta del certificato di abitabilità.

⁸² Frase inserita per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.10 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007.

ART. 15 - ZONE B4 DI CONSOLIDAMENTO DEI NUCLEI RURALI

1 Il P.R.G.C. classifica Zone B4 di consolidamento i nuclei rurali lungo la Val Aupa (Saps, Galizzis, Culos, Frucs, Gialloz, La Cite, Fassoz, Drentus, Virgulins, Riolada) e della Val Glagnò (Stavoli, Moggessa di Qua, Moggessa di Là, Badiuz, Borgo di Mezzo, Morolds) .

A. Tipi di intervento

2 In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.

3 ~~⁸³Il PRGC riconosce gli edifici di interesse storico testimoniale da conservare e valorizzare. Per tali edifici non sono ammesse modifiche volumetriche o di sagoma fatta eccezione per le parti che hanno subito alterazioni rispetto all'impianto originario;~~ ⁸⁴***Gli interventi edilizi negli insediamenti di Moggessa di Qua, Moggessa di Là e Riolada non dovranno comportare alterazione alcuna dell'assetto compositivo e dell'uso dei materiali e in genere modifiche all'aspetto esterno degli edifici. Per il recupero urbanistico ed edilizio potranno essere redatti PRPC estesi all'intero ambito individuato.***

4 ~~N~~**n**el caso di integrale sostituzione della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto, e' consentita l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di ⁸⁵~~cm. 25~~ **cm. 40**, ferma restando la pendenza omogenea ed estesa a tutta la copertura contenuta tra il 35% e il 45% con preferenza per il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermini e sempreché l'intervento venga esteso all'intero edificio e in ogni caso, venga garantita l'unitarietà dell'intervento. Con riferimento al titolo VI della L.R. 52/1991 i tipi di intervento ammessi sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo delle facciate e delle coperture, ristrutturazione edilizia degli interni.

5 Per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, ⁸⁶***di ricostruzione nel rispetto dell'inviluppo planimetrico ed altimetrico preesistente.*** Nel caso di integrale sostituzione

⁸³ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.11 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁸⁴ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 10 lett. o)

⁸⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. a)

⁸⁶ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. b)

della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di ⁸⁷~~25 cm.~~ **cm. 40** in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

6 Gli edifici caratterizzanti il tessuto edilizio senza particolari qualità e quelli recenti o completamente trasformati possono essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera D.

7 Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati nell'Abaco degli elementi costruttivi di cui all'art. 10 comma 1. Sono ammessi interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per la residenza permanente.

8 ~~⁸⁸E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:~~

9 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

10 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere ⁸⁹~~sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque~~ tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito; ⁹⁰~~se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata~~

⁸⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. b)

⁸⁸ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. d)

⁸⁹ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. e)

⁹⁰ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. e)

~~in mt. 2,50~~ *il cancello dei nuovi passi carrabili dovrà essere dotato di comando automatico; in alternativa la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 4,00; tali limitazioni non si applicano alle strade senza uscita*; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% ⁹¹ ~~e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica~~; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50. ⁹²*Larghezze maggiori dovranno essere motivate in coerenza con esigenze specifiche e puntuali.*

- 11 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm. Il taglio delle piante dovrà essere graduale e non a raso.

B. Destinazioni d'uso

- 12 La destinazione d'uso è residenziale.
- 13 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.
- 14 Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purchè non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

- 15 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in dipendenza degli interventi.
- 16 Per le zone B4 possono essere redatti Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, estesi ad un ambito omogeneo. Il Piano di recupero potrà individuare anche lotti per interventi di nuova realizzazione. L'indice territoriale non potrà essere superiore a 25.000 m³/ha.

⁹¹ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. e)

⁹² Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. e)

- 17 Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B4 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

- 18 Interventi di ampliamento

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad una massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di $2,50 \text{ m}^3/\text{m}^2$ per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o $2,50 \text{ m}^3/\text{m}^2$) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a $2,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$ e fino a saturazione di tale indice fondiario.

Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m.}$; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza. ⁹³ ~~da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~

Distacchi tra i fabbricati: $10,00 \text{ m}$ tra pareti finestrate di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a $6,00 \text{ m}$, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 27. La distanza tra pareti non finestrate non potrà, in alcun caso essere inferiore, a $3,00 \text{ m}$.

Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: $5,00 \text{ m}$.

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00$ m.; L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m. Tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

ART. 16 - ZONA C1 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI ESPANSIONE.

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zone C1 di espansione residenziale le aree inedificate dirette al completamento della struttura urbana e per le quali è necessario garantire un razionale utilizzo del territorio e adeguate dotazioni di aree di parcheggio e sistemazioni a verde.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi gli interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C.
- 3 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti con un indice di alberatura di una pianta di alto fusto

⁹³ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 15 lett. f)

della circonferenza di impianto di 6-8 cm. ogni 80 m² di superficie. Il taglio dovrà essere graduale e non a raso.

B. Tipi edilizi ammessi

- 4 E' consentita la realizzazione di edifici residenziali uni e bifamiliari, ed edifici plurialloggi con un massimo di sei alloggi in edifici a blocco o in linea.

C. Destinazioni d'uso

- 5 La destinazione d'uso è residenziale.
- 6 Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

- 7 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata o pubblica esteso all'intero ambito delimitato dal PRGC.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

8 $I_t = 12000 \text{ m}^3/\text{ha}$

9 $Q = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$

10 $H = 7,50 \text{ m}$

11 N. Piani 3 compreso piano terra o seminterrato e sottotetto abitabile .

12 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00 \text{ m}$. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza. ⁹⁴ ~~da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~

13 Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m. Il suddetto distacco può essere ridotto a mt.8.00, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre.

14 Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC . In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.

15 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

16 Oltre alle superfici richieste dall'art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 da soddisfarsi con un minimo di un posto macchina per alloggio in spazio coperto nell'ambito di ciascun PRPC

debbono essere realizzati parcheggi nella misura minima di 3,00 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 2,50 mq/ab. considerando un parametro pari a 100 mc./ab.

- 17 Le strade residenziali dovranno avere ⁹⁵**le caratteristiche geometriche di cui al D.M. 5.11.2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade** ~~una~~ ~~larghezza minima di m 4,50~~ ed essere dotate, **almeno su un lato,** ~~in aggiunta,~~ di marciapiede della larghezza minima di ~~1,00~~ **1,50** m.
- 18 Il PRPC dovrà garantire l'inserimento delle nuove espansioni edilizie nel contesto paesaggistico locale; pertanto il PRPC sarà corredato da elaborati planovolumetrici, prospettici o da modelli in scala atti ad una completa valutazione dell'intervento e dovrà dettare norme di controllo tipologico degli elementi architettonici delle costruzioni;

⁹⁶**ART. 16 bis - ZONA C2 MISTA PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA DI ESPANSIONE.**

- 1 **Il P.R.G.C. classifica Zone C2 le zone di espansione per le quali è vigente un piano**
- 2 **In tali zone – fino alla scadenza - si applicano le norme del piano attuativo (P.R.P.C.) approvato.**
- 3 **Le eventuali varianti non potranno variare gli indici e i parametri urbanistici del PRPC approvato.**

⁹⁴ Stralciato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 16 lett. a)

⁹⁵ Integrato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.12 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁹⁶ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.7 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

CAPO III - ZONE PER LA PRODUZIONE

ART. 17 - ZONA D3a - INDUSTRIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zona D3a - Artigianale e industriale esistente e di completamento - le aree interessate dall'insediamento industriale "Cartificio Ermolli" e quelle destinate allo sviluppo della sua attività produttiva.

A. Tipi di intervento

2 Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, interventi di ampliamento ⁹⁷~~nei limiti stabiliti dalla scheda allegata alle presenti norme.~~

3 Nelle aree libere sono ammessi interventi di nuova realizzazione per le destinazioni di cui alla successiva lettera B ⁹⁸~~nei limiti indicati dalla scheda allegata alle presenti norme.~~

B. Destinazioni d'uso

4 La destinazione d'uso è industriale.

5 Sono consentite inoltre le destinazioni: artigianato di servizio, commerciale all'ingrosso, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e attività di trasporto e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

C. Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è diretta mediante concessione edilizia subordinatamente alla presentazione di un progetto unitario per l'intera zona indicata nelle tavole Zonizzazione del fondovalle in scala 1.2000.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

7 Q = 0,50

8 H = ⁹⁹~~8,50 m~~ **10,00 m** (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

9 Dc = 5,00 m

10 Ds = 7,50 m sistemati a verde o in allineamento con gli edifici esistenti

⁹⁷ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.13 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁹⁸ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.13 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

⁹⁹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 17 lett. a)

11 Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

¹⁰⁰11 bis Distanza da fabbricati residenziali e da opere di urbanizzazione secondaria: 20,00 m.

12 Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 m² di SLP

13 Parcheggi di relazione: In misura non inferiore al ¹⁰¹**10%** 4% della superficie **utile** coperta.

14 Gli insediamenti dovranno essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

15 L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm. ogni 40 m² produttivi.

16 Non sono ammessi innesti sulla viabilità di livello superiore oltre a quelli già esistenti.

17 **¹⁰²I progetti dovranno contenere la previsione di opere di mitigazione paesaggistica aventi anche funzione di difesa dal rumore e da emissioni con l'utilizzo di barriere vegetali e sistemazione a verde.**

ART. 18 - ZONA D3b – ¹⁰³INDUSTRIALI - ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO.

1 Il P.R.G.C. classifica Zona D3b - Artigianale e industriale esistente e di completamento - le aree interessate da insediamenti produttivi a carattere artigianale o industriale esistenti e quelle urbanizzate utilizzabili per nuovi insediamenti produttivi.

A. Tipi di intervento

2 Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento nei limiti stabiliti dal Piano per insediamenti produttivi o dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale.

¹⁰⁰ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.13 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁰¹ Modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.13 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁰² Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.13 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

3 Nelle aree libere sono ammessi interventi di nuova realizzazione per le destinazioni di cui alla successiva lettera B nei limiti stabiliti dal Piano per insediamenti produttivi o dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale.

B. Destinazioni d'uso

4 La destinazione d'uso è artigianale e industriale.

5 Sono consentite inoltre le destinazioni: artigianato di servizio, artigianale complementare all'attività agricola, commerciale all'ingrosso, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e attività di trasporto e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

C. Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme del piano per Insediamenti produttivi. L'eventuale revisione dello stesso, o la formazione di un nuovo PRPC dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

7 Q = 0,50

8 H = 8,50 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

9 Dc = 5,00 m

10 Ds = 7,50 m sistemati a verde.

11 Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

12 Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 m² di SLP

13 Parcheggi di relazione: In misura non inferiore al ¹⁰⁴~~10%~~ **4%** della superficie ~~utile~~ **esperta** prevista dal piano attuativo.

14 Tutti gli insediamenti dovranno essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

¹⁰³ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 18 lett. a)

¹⁰⁴ Modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.14 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 15 L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura I_a = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm. ogni 40 m² produttivi.
- 16 ¹⁰⁵**Il PRPC dovrà inoltre contenere la previsione di un'adeguata fascia verde a difesa del contiguo tessuto residenziale dal rumore e da eventuali emissioni; non potrà prevedere ulteriori innesti sulla strada provinciale oltre a quelli esistenti**

ART. 19 - ZONA D5a - IMPIANTI IDROELETTRICI ESISTENTI

- 1 Il PRGC classifica zona D5a - Impianti idroelettrici esistenti le parti del territorio comunale interessate dagli impianti idroelettrici esistenti della centralina Braidis e comprendenti l'opera di presa la vasca di carico, le condotte di adduzione, gli immobili della centrale destinata ad accogliere, trasformare, ampliare impianti idroelettrici per lo sfruttamento di piccole derivazioni d'acqua. .
- A. Tipi di intervento
- 2 Sono consentiti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 sull'opera di presa, vasca di carico e condotte esistenti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento anche in corpi di fabbrica non contigui.
- B. Destinazioni d'uso:
- 3 La destinazione è industriale per l'energia elettrica. Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.
- C. Modalità attuative
- 4 L'attuazione è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.
- D. Indici e parametri edilizi
- 5 Ampliamento dell'edificio centrale fino al 30% del volume esistente.
- 6 $H = 8,00$ m. e comunque non superiore all'edificio esistente.
- 7 Distanza dai confini: ¹⁰⁶~~5,00 m.~~ **come da codice civile.**

¹⁰⁵ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.14 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁰⁶ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 19 lett. a)

¹⁰⁷~~ART. 20 – ZONA D5b – IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROGETTO~~

1 ~~Il PRGC classifica zona D5 b – Impianti idroelettrici di progetto le parti del territorio comunale destinate a nuovi impianto per lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua~~

2 ~~La zona D5b comprende:~~

~~–l'area interessata dalle opere di presa.~~

~~–L'opera di adduzione costituita da una condotta interrata.~~

~~–L'edificio della centrale per l'alloggiamento del materiale idraulico ed elettrico.~~

~~–Il canale di restituzione delle acque.~~

3 ~~Nella cartografia della zonizzazione vengono indicate soltanto le aree interessate dalle opere di presa e dalla centrale, mentre la condotta di adduzione e quella di restituzione vengono indicate con semplice segno lineare.~~

A. Tipi di intervento

4 ~~Sono consentiti gli interventi di nuova realizzazione per:~~

~~–la captazione delle acque.~~

~~–l'adduzione tramite condotta forzata dall'opera di presa all'edificio centrale.~~

~~–edificio centrale.~~

B. Destinazioni d'uso.

5 ~~La destinazione è industriale per l'energia elettrica. Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.~~

C. Modalità attuative:

6 ~~L'attuazione è diretta mediante concessione edilizia con progetto unitario esteso all'intera zona D5.~~

D. Indici e parametri urbanistici

7 ~~Volume massimo~~ ¹⁰⁸ ~~300 m³~~ **400 m³**

- 8 Q = 0,50 m
9 H = 7,50 m
10 De = 5,00 m
11 Ds = 5,00 m
12 Df = 10,00 m

E. Prescrizioni particolari

- 13 ~~Opere di presa: Le opere devono essere realizzate nel rispetto dei particolari valori ambientali del sito interessato; è prescritto l'uso di materiali e tecnologie di mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo. Per le opere di sbarramento è prescritto l'uso di pietrame posto in opera in sito.~~
- 14 ~~Condotta forzata di adduzione: seguirà il tracciato della strada forestale ad eccezione dei tratti tortuosi.~~
- 15 ~~Edificio centrale: Nella realizzazione dell'edificio si osserveranno i criteri di cui al precedente art. 10 lettera F.~~
- 16 ~~Portata di rispetto: Dovranno osservarsi le direttive dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione di data 24.02.1994 relativamente al minimo deflusso costante vitale equivalente al 30% del minimo deflusso medio mensile sulla base di portate riferite ad un arco temporale di 10 anni.~~
- 17 ~~Il progetto dell'impianto dovrà inoltre farsi carico di dimostrare la compatibilità del prelievo d'acqua con gli aspetti più propriamente paesaggistici del torrente attraverso una sufficiente documentazione fotografica idonea ad illustrare le attuali caratteristiche, nonché un'idonea e sufficiente documentazione che consenta la simulazione degli effetti visivi conseguenti al prelievo soprattutto nei periodi di magra.~~

ART. 21 - NORME PER L'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO NON URBANO

¹⁰⁷ Articolo stralciato a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008

¹⁰⁸ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 20 lett. a)

- 1 Il PRGC tutela il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole e assimilabili e promuove il recupero delle strutture edilizie e del loro intorno come elementi caratterizzanti il paesaggio.
- 2 Il PRGC assume l'obiettivo della conservazione degli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli per il valore di testimonianza storica del modo di produzione agricolo e per le particolari caratteristiche tipologiche e ambientali di molti edifici, per il valore paesaggistico dell'edificio e del suo intorno. Il PRGC assume inoltre l'obiettivo della regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole od assimilabili, anche di recente costruzione.
- 3 Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni il patrimonio edilizio storico del territorio non urbano ¹⁰⁹- **con esclusione degli edifici di cui al successivo comma 12 lettera d)** - va considerato come compreso nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G. ¹¹⁰(*Centro Storico*).
- 4 Il patrimonio edilizio esistente - comprendente gli edifici esistenti nel territorio comunale con diverse grado di accessibilità e possibilità di collegamento ai pubblici servizi, con diverse destinazioni d'uso (edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli, edifici residenziali, edifici già destinati ad usi diversi da quello agricolo) e con diverso valore architettonico, storico, ambientale - può essere suddiviso in categorie, ammettendo o vietando la modifica della destinazione d'uso in dipendenza della localizzazione e dell'opportunità della loro trasformazione rispetto all'obiettivo generale di salvaguardia del carattere rurale del territorio non urbano.
- 5 Nella definizione degli interventi e delle destinazioni d'uso consentiti dovranno essere valutati gli effetti indotti sull'ambiente e sul paesaggio in relazione alle caratteristiche degli stessi.
- 6 Non viene considerata modifica di destinazione d'uso l'introduzione di elementi e modifiche minime all'impianto distributivo originario quali la realizzazione di servizi igienici o di partizioni interne - essenziali ed in legno - dirette a consentire la permanenza temporanea per periodi brevi, con l'esclusione degli interventi diretti a trasformare gli edifici rustici in abitazioni in residenze permanenti o turistiche

¹⁰⁹ Comma inserito per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.16 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 7 Quando è consentita la modifica della destinazione d'uso e la trasformazione degli edifici in residenza stabile o turistica o ad usi diversi dalla residenza (attività di ristorazione, attività ricettive, ecc) - fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale e di polizia forestale - è consentita la realizzazione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi (acquedotto, energia elettrica, telefono, fognatura ecc.) nonché la sistemazione delle infrastrutture di accesso.
- 8 L'area di pertinenza degli edifici per i quali è consentita la modifica della destinazione d'uso, indipendentemente dalla zona omogenea in cui sono inseriti è soggetta alle norme di cui al successivo art. 45 relative alla Aree a Verde Privato
- 9 Il rilascio della concessione per la modifica della destinazione d'uso è sempre subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi a cura del Comune e a spese del concessionario con il quale il richiedente la concessione si impegna, per sé, eredi e aventi causa, a provvedere autonomamente e a proprie spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti al servizio di:
- approvvigionamento idrico (se non già assicurato dal servizio comunale)
 - smaltimento rifiuti liquidi e solidi (questi ultimi fino al punto di raccolta più vicino)
 - sgombero nevi (se non già assicurato dal servizio comunale)
 - energia elettrica e telefono (se non già allacciato).
- 10 Per ciascun edificio viene redatta una scheda contenente la localizzazione; il rilievo fotografico; note sull'accessibilità, stato di conservazione, allacciamenti e destinazione d'uso; la definizione della destinazione d'uso ammessa e delle caratteristiche dell'intervento differenziate sulla base del valore tipologico e ambientale, della destinazione d'uso in atto e della localizzazione.
- 11 Il P.R.G.C. contiene alcune schede di indirizzo per la formazione delle schede degli edifici non catalogati. L'approvazione delle schede avverrà con le procedure indicate dall'art. 32 della L.R. 52/1991 (Varianti rientranti nei limiti della flessibilità).
- 12 La redazione delle schede avverrà sulla base dei seguenti parametri
- I. VALORE TIPOLOGICO E AMBIENTALE*
- Per quanto riguarda il parametro relativo al valore tipologico e ambientale la classificazione di ciascuna scheda distingue:

¹¹⁰ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 21 lett. a)

a. Edifici di pregio architettonico, artistico e ambientale. Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni di cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro

b. Edifici significativi dal punto di vista tipologico e ambientale in buono o mediocre stato di conservazione: Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- conservazione tipologica.
- A fronte di giustificate esigenze anche determinate dalle destinazioni d'uso ammesse la scheda può prevedere interventi di ampliamento se architettonicamente coordinabili con l'impianto edilizio originario con dimostrato studio della continuità o autonomia architettonica e tipologica, ovvero l'integrazione con nuovi volumi accessori con dimostrazione dell'inserimento nell'ambiente circostante e paesaggistico dei nuovi volumi inseriti.

c. Edifici il cui valore non è documentato fatiscenti, parzialmente o interamente crollati. Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di ristrutturazione edilizia che possono comprendere anche la demolizione e fedele successiva ricostruzione dell'edificio.

L'intervento di ristrutturazione o ricostruzione dovrà comportare il ripristino degli elementi costitutivi della tipologia distributiva e strutturale con l'utilizzo dei materiali originari (murature in pietrame, orizzontamenti in legno, etc.) e il ricollocamento degli elementi lapidei recuperati.

Qualora non esista un'adeguata documentazioni fotografica e/o grafica di tali edifici, ovvero non sia altrimenti possibile da un rilievo delle preesistenze ricondursi allo stato originario dell'edificio la loro ricostruzione non sarà possibile.

La ricostruzione non può in nessun caso avvenire in posizione diversa rispetto al sedime originario.

d. Edifici non interessanti, recenti privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale o edifici irrimediabilmente trasformati. Per tali edifici indicati come edifici non interessanti la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al titolo IV della L.R. 19.11.1991 n. 52, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- interventi di ampliamento

2. DESTINAZIONE D'USO

Per quanto riguarda il parametro relativo all'uso degli organismi edilizi esistenti la classificazione di ciascuna scheda distingue:

a. Edifici già destinati alla residenza, permanente o turistica, in cui la superficie utile totale e' destinata almeno per il 75% a vani residenziali e accessori della residenza.

b. Edifici ad uso misto, sono gli edifici di residenza rurale, in stato di progressivo abbandono e decadimento, un tempo funzionali al sistema produttivo agricolo e forestale e oggi o abitati per pochi giorni all'anno o inutilizzati. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica, o altre destinazioni ammesse per il patrimonio edilizio esistente

c. Edifici rurali agricoli utilizzati o non utilizzati, sono gli edifici ad uso stalla e fienile o deposito, utilizzati o non utilizzati a fini agricoli. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica, o altre destinazioni ammesse per il patrimonio edilizio esistente.

d. Edifici ad uso diverso, sono gli edifici esistenti già utilizzati per usi diversi (osterie, attività produttive non agricole, altre) Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la

residenza permanente e turistica, o di altre destinazioni di cui al precedente punto 2 – destinazioni d’uso.

3. TIPI DI INTERVENTO

Le schede indicano dettagliatamente le caratteristiche dell’intervento.

Per gli edifici privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale ed edifici irrimediabilmente trasformati, già destinati a residenza permanente o turistica sono ammessi ampliamenti del volume esistente nella misura di 100 mc indipendentemente dal volume dell’edificio esistente ovvero del 30% del volume esistente con un massimo di 250 mc. Non possono essere oggetto di ampliamento gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti “una tantum” in misura uguale o superiore a quella sopra indicata successivamente alla data di approvazione della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. e gli edifici la cui destinazione residenziale è derivata da interventi di trasformazione di edifici rurali. L’ampliamento potrà essere realizzato in corpi di fabbrica autonomi solo nel caso in cui sia destinato ad attività accessorie all’abitazione.

Nel caso in cui la scheda preveda la necessità di ampliamento la stessa dovrà contenere una rappresentazione schematica della tipologia dell’edificio con l’indicazione dei nuovi volumi previsti.

- 13 Il progetto dovrà prevedere il recupero di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.
- 14 La documentazione di progetto dovrà, tra l’altro, contenere il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell’edificio in scala minima 1:50, comprendente le piante di tutti i piani, le sezioni, i prospetti di tutte le facciate; il rilievo in scala adeguata, dei particolari costruttivi più significativi; una documentazione fotografica sufficiente ad illustrare lo stato di fatto dell’edificio in maniera esauriente. Il progetto di intervento dovrà indicare in modo chiaro tutte le parti che si intendono conservare, consolidare, sostituire. Ai fini della formazione di una documentazione delle trasformazioni del patrimonio edilizio esistente dovrà essere presentata una documentazione fotografica esauriente assieme alla richiesta di abitabilità o agibilità dell’edificio.

- 15** ¹¹¹Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell’art. 51 delle presenti Norme.

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E

- 1 Le zone classificate E comprendono le parti del territorio comunale destinate principalmente ad usi agricoli e forestali.
- 2 Per l'importanza quantitativa e morfologica che tali parti del territorio rivestono, le zone E rappresentano un elemento molto significativo sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico
- 3 In tali zone si sviluppano quindi un gran numero di attività dell'uomo, da quelle produttive a quelle di svago e del turismo.
- 4 Le zone E vengono così classificate:
 - E1 - Agricola e forestale in ambiti di alta montagna
 - E2 - Agricola e forestale in ambiti boschivi
 - E3 - Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici
 - E4 - Agricola forestale in ambiti agricolo-paesaggistici
 - E5 – Agricola di preminente interesse agricolo
 - E7 - Agricola delle malghe

ART. 23 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SULL’ESISTENTE NELLE ZONE AGRICOLE E

- 1 Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole E sono disciplinati dall’art. 21 delle presenti norme.
- 2 Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole organicamente collegati ad aziende agricole attive e non indicati tra gli edifici esistenti nel territorio non urbano di cui all’art. 21 sono disciplinati dalle norme delle singole zone omogenee.

¹¹¹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

- 3 Sono consentite - dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente prescritta dalla vigenti norme in materia di protezione delle bellezze naturali e nel rispetto delle norme riguardanti l'uso di particolari tipi di materiali e modalità costruttive - le opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e quelle non aventi rilevanza urbanistica riguardanti:
- a) fabbricati esistenti al servizio di opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico
 - b) opere stradali
 - c) reti di distribuzione idrica e fognaria
 - d) opere idraulico-forestali e viabilità forestali
 - e) reti di trasporto dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni
- 4 ¹¹²**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati a1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**
- 5 ¹¹³**All'interno dell' "area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali" posta lungo la strada Pontebba-Paularo all'ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento evente rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.**

ART. 24 - NORME GENERALI PER I NUOVI INTERVENTI NELLE ZONE E

- 1 I nuovi edifici nelle zone E da realizzarsi secondo le prescrizioni seguenti potranno essere localizzati esclusivamente nelle aree sicure non soggette a vincoli derivanti da rischi naturali di cui al successivo art. 49 ¹¹⁴*non cumulabili tra di loro.*
- 1 bis ¹¹⁵Per tutti gli interventi, se non diversamente indicato dalle specifiche norme di zona, le costruzioni dovranno osservare una distanza minima dai confini e dalla strada non inferiore a mt. 5,00.**

¹¹² Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹¹³ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹¹⁴ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

¹¹⁵ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. a)

- 2 ¹¹⁶Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati a1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell’art. 51 delle presenti Norme.
- 3 ¹¹⁷All’interno dell’ “area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali” posta lungo la strada Pontebba-Paularo all’ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento avente rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.
- 4 Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:
- a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui all’art.11 della L. 11.2.71, n.11, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L.9.5.1975 n.153.
- b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:
- b.1) - deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.
- b.2) - rimesse per macchine agricole
- b.3) - ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti

b.3a	<u>allevamento di bovini, equini, ovini</u>	S.m.	4,00 ha
	Stalla + accessori	D.M.	36 m ² /ha
		D.M.	270 m ²
	Fienili e depositi mangimi	D.M.	40 m ² /ha
		D.M.	300 m ²
	Rimesse per macchine agricole	D.M.	185 m ² /ha 50
			m²/ha
		D.M.	150 m ² 200
			m²

¹¹⁶ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹¹⁷ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹¹⁸ Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

¹¹⁹ Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

b.3b	allevamento di suini Porcilaia + accessori	S.m.	0,50 ha
		D.M.	180 m ² ./ha
		D.M.	180 m ²
	Depositi mangimi	D.M.	180 m ² /ha
		D.M.	180 m ²
b.3c	allevamento di zootecnia minore	S.m.	0,30 ha
		D.M.	250 c.m.e./ha
		D.M.	150 mq.

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in m²/ettaro.

D.M: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in m²

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto. 2000 m²

Indice di utilizzazione massimo: SLP/SF lotto = 0.10 m²/ m²

Superficie utile massima: 500 m²

d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costituiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 130 mq. di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

- allevamenti di bovini Sm = 8.000 m²

- allevamenti di suini Sm = 10.000 m²

- allevamenti di zootecnia minore Sm = 5.000 m²

e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri

Superfici coltivata minima 2000 m²

Superficie minima del lotto		1000 m ²
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto =	0.05 m ² / m ²
Superficie utile massima:		80 m ²

f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo. ¹²⁰Per gli stessi , come di seguito elencati, dovranno essere usate preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica: -
~~quali:~~

f.1. - Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76

f.2. - opere di miglioramento viabilità esistente e nuova viabilità di interesse agricolo forestale; per le nuove opere di viabilità agricolo forestale valgono le norme specifiche delle diverse zone agricole di cui agli articoli da 26 e 31. Nella progettazione ed esecuzione della viabilità forestale si dovranno osservare le direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 21.05.2004..

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5. - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.

f.6. - condotte idriche e fognarie

f.7. - linee elettriche, telefoniche

f.8.- impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima pari a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.

f.9. - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

g) Serre fisse a carattere permanente e stagionale.

h) Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto.	300 m ²
------------------------------	--------------------

¹²⁰ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 4)

Superficie minima in proprietà in zona E

5000 m²

Superficie utile massima:

¹²¹16 m² 20 m²

¹²²*Altezza massima: mt. 3,50*

Struttura e tamponamenti in legno

¹²³~~Copertura in coppi o scandole~~ *Coperture in coppo, tegole simil-coppo o scandole*

Massimo un piano

Piano interrato o seminterrato non ammesso.

Forme e materiali riferimento alla scheda “Manufatti di pertinenza di edifici esistenti”.

¹²⁴~~In tali manufatti non è ammessa l’installazione di impianti elettrici, punti di erogazione acqua, stufe o simili con relative canne fumarie; in caso di inadempienza la costruzione si intende realizzata in totale difformità dalla concessione.~~

i) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali, a titolo esemplificativo, sentieri e relative aree di sosta, rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l’esclusione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino. ¹²⁵*Per le suddette attrezzature e infrastrutture dovrà essere data priorità al recupero di strutture e manufatti esistenti.*

l) punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici e di impianti, postazioni e capanni per le attività venatorie e relativi sentieri pedonali di accesso, con cubatura dei volumi non superiore a 25 metri cubi per impianto.

5 Ai fini dell'applicazione degli indici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggiere o di altro tipo anche terreni boscati di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.

6 I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei beni Immobiliari.

¹²¹ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

¹²² Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

¹²³ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

¹²⁴ Stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.14 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 e accoglimento opposizione n. 17

¹²⁵ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 4)

ART. 25 - NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA.

- 1** Per gli interventi di cui al precedente art. 24 lett. a), b), c), d) la concessione edilizia é subordinata alla presentazione da parte del richiedente la concessione di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per le concessioni edilizie. ¹²⁶***Per gli interventi di cui al precedente art. 23 lett. c) e d) la concessione edilizia è subordinata alla predisposizione di un PRPC.***
- 2** Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:
- a) Qualifica del richiedente ai sensi art.12 L. 9.5.1975, n. 153 o L.R. 10.1.1996, n.6 e relativa documentazione.
 - b) Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
 - c) Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
 - d) Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
 - e) Programma di esecuzione delle opere.
- 3** La concessione edilizia e' subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi da costruire.
- 4** Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità' si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi articoli relativi alle specifiche zone E.
- 5** La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.
- 6** Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.
- 7** Le domande di concessione edilizia dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.

8 Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:

Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a ml.30 con esclusione dell'abitazione del conduttore che può essere ad una distanza di ml.10 se non è nello stesso edificio.

Edifici per allevamenti a carattere industriale distanze non inferiori a ml.300 dai centri abitati; ml.60 da abitazioni; ml.10 dall'abitazione del conduttore se non è nello stesso complesso.

ART. 26 - ZONA E1 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI DI ALTA MONTAGNA

1 Il P.R.G.C. classifica Zone E1 agricola forestale in ambiti di alta montagna le parti di territorio al di sopra della vegetazione arborea caratterizzate da pascoli, mughete, e rocce nude.

2 In tale zona sono rigorosamente esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

3 Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto di Enti Pubblici o di diritto pubblico, ovvero in regime di concessione da parte di associazioni riconosciute che abbiano come finalità la diffusione dell'attività escursionistica

4 In tale zona sono ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 24 :

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente e nuova viabilità di interesse agricolo forestale limitatamente alle opere il cui tracciato indicativo è riportato sulle tavole della zonizzazione ¹²⁷ ~~oppure è prevista dai Piani di gestione forestale approvati ai sensi della relativa normativa di settore.~~

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica;

¹²⁶ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 5)

¹²⁷ Stralciato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 6)

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili;

f.6 - condotte idriche e fognarie ;

f.7 - linee elettriche, telefoniche;

f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici;

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche;

5 Nell' attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

If = mc./mq. 0,01

H = mt. 7,50

6 ¹²⁸Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.

7 ¹²⁹All'interno dell' "area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali" posta lungo la strada Pontebba-Paularo all'ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento eventuale rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.

ART. 27 - ZONA E2 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI BOSCHIVI

1 Il P.R.G.C. classifica Zone E2 Agricola forestale in ambiti boschivi le parti del territorio comunale destinate o recuperabili alla produzione boschiva.

2 In tale zona sono rigorosamente esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

¹²⁸ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹²⁹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

- 3 Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico e attraverso PRPC da parte di soggetti privati per i nuovi edifici, con intervento diretto per gli altri interventi. L'ambito oggetto del PRPC potrà interessare sottozone della zona omogenea definita dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.
- 4 In relazione alle caratteristiche, alle funzioni ed alla destinazione d'uso prevalente delle varie aree boscate le zone E2 si suddividono nelle seguenti sottozone:
- Sottozone E2a – ambiti boschivi di produzione
 - Sottozone E2b – ambiti boschivi di protezione idrogeologica
 - Sottozone E2c – ambiti boschivi di interesse naturalistico e paesaggistico
- 5 In tutte le sottozone E2a, E2b, E2c sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 24:
- f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;
 - f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
 - f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.
 - f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,
 - f.6 - condotte idriche e fognarie
 - f.7 - linee elettriche, telefoniche,
 - f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
 - i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.
- 6 Nell' attuazione dei nuovi interventi edilizi dovranno essere rispettati i seguenti indici:
- If = mc./mq. ¹³⁰~~0,02~~ **0,01**
- H = mt. 7,50

¹³⁰ Corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.18 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 7 Nelle sottozone E2a – in ambiti boschivi di produzione, oltre agli interventi ammessi in tutte le sottozone E2, sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 24:
- c) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.
- f.2 - opere di manutenzione e miglioramento della viabilità esistente e nuova viabilità di interesse agricolo forestale; per le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'area di reperimento di cui alla L.R. 42/96 art. 70, di SIC o ZPS o del perimetro della proposta di Riserva regionale della Val alba, la nuova viabilità di interesse agricolo o forestale è ammessa limitatamente alle opere il cui tracciato indicativo è riportato sulle tavole della zonizzazione¹³¹. ~~oppure è prevista dai Piani di gestione forestale approvati ai sensi della relativa normativa di settore.~~
- 8 Nelle sottozone E2b – in ambiti boschivi di protezione idrogeologica ed E2c – in ambiti boschivi di interesse naturalistico e paesaggistico, oltre agli interventi ammessi in tutte le sottozone E2, sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 24:
- f.2 - opere di manutenzione e miglioramento della viabilità esistente; nuova viabilità di interesse agricolo forestale limitatamente alle opere finalizzate a servire aree agricole o forestali ubicate in sottozone E2a, E3, E4 ed E7 ed il cui tracciato debba interessare per motivi tecnici necessariamente territori delle sottozone E2b o E2c; sono ammesse inoltre le opere di viabilità di interesse agricolo forestale il cui tracciato indicativo è riportato sulle tavole della zonizzazione¹³² ~~oppure sono previste dai Piani di gestione forestale approvati ai sensi della relativa normativa di settore.~~ Per le sottozone E2b e E2c ricadenti all'interno del perimetro dell'area di reperimento di cui alla L.R. 42/96 art. 70, di SIC o ZPS o del perimetro della proposta di Riserva regionale della Val alba, la nuova viabilità di interesse agricolo o forestale è ammessa limitatamente alle opere il cui tracciato indicativo è riportato sulle tavole della zonizzazione oppure è prevista dai Piani di gestione forestale approvati ai sensi della relativa normativa di settore.

¹³¹ Stralciato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 7)

¹³² Stralciato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 7)

- 9 ¹³³Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell’art. 51 delle presenti Norme.
- 10 ¹³⁴All’interno dell’ “area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali” posta lungo la strada Pontebba-Paularo all’ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento eventuale rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.

ART. 28 - ZONA E3 AGRICOLA FORESTALE IN AMBITI SILVOZOOTECNICI

- 1 Il PRGC classifica zona E3 agricola in ambiti silvozootecnici le parti del territorio comunale a prato e prato-pascolo di media montagna caratterizzate per la massima parte da ripopolamenti naturali di specie forestali in cui le attività agricole, spesso legate alla presenza di stovoli, sono talvolta presenti anche se in misura molto ridotta rispetto al passato.
- 2 In tali zone gli interventi saranno diretti al riutilizzo delle aree agricole, alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici dell'ambiente nel rispetto del delicato equilibrio idro-geologico.
- 3 Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto per tutti gli interventi ammessi, ¹³⁵*tranne che nel caso di interventi di cui alla lettera c) del successivo punto 4, la cui attuazione è subordinata alla predisposizione di un PRPC.*
- 4 Salvo quanto previsto al successivo punto 6 sono consentiti i seguenti nuovi interventi di cui al precedente art. 24 :
- | | |
|---|---|
| b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali | Q = 0,25 m ² /m ² |
| | SLP/Sf = 0,02m ² /m ² |
| c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali | Q = 0,25 m ² /m ² |

¹³³ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹³⁴ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

	SLP/Sf = 0,03m ² /m ²
e) edifici per l'attività agricola non professionale	Q = 0,25 m ² /m ²
g) serre	Q = 0,25 m ² /m ²
h) Depositi attrezzi agricoli	Q = 0,03 m ² /m ²
i) Strutture per attività escursionistiche	If = 0,10 m ³ /m ²

5 Sono inoltre consentiti i seguenti interventi di cui al precedente art. 24 :

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente e nuova viabilità di interesse agricolo forestale;

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.6 - condotte idriche e fognarie

f.7 - linee elettriche, telefoniche,

f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

6 Nelle zone E3 ricadenti all'interno del perimetro della proposta Riserva Naturale della Val Alba o del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, gli interventi saranno definiti

¹³⁶~~da strumentazione urbanistica attuativa, rispettivamente, dal PRPC e dal PCS redatto ai sensi della L.R. 42/96 e succ. mod. ed integrazioni o altro piano attuativo;~~ In assenza di strumento urbanistico attuativo sono ammessi unicamente, ¹³⁷**ai sensi art. 69 della L.R. 42/1996**, interventi sugli edifici esistenti **con l'esclusione dell'ampliamento degli stessi e con l'esclusione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato**

¹³⁵ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 8)

¹³⁶ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 8)

¹³⁷ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 8)

naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, ivi compreso un ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente alla data di entrata del presente PRGC al fine di attuare gli interventi di cui al precedente art. 24, lettere:

- b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali;
- c) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- e) edifici per l'attività agricola non professionale;
- h) depositi attrezzi agricoli;
- i) strutture per attività escursionistiche;

Sono ammessi inoltre i seguenti interventi:

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di manutenzione e miglioramento della viabilità di interesse agricolo e forestale esistente;

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.6 - condotte idriche e fognarie

f.7 - linee elettriche, telefoniche,

f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

7 ¹³⁸**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

8 ¹³⁹**All'interno dell' “area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali” posta lungo la strada Pontebba-Paularo all'ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento eventuale rilevanza**

¹³⁸ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹³⁹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.

ART. 29 - ZONA E4 AGRICOLA IN AMBITI AGRICOLO PAESAGGISTICI

1 Il PRGC classifica zona E4 agricola in ambiti agricolo-paesaggistico comprende le parti del territorio comunale di fondovalle nelle quali viene praticata gran parte della raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia e che presentano notevoli valori paesaggistici. La cartografia suddivide le zone omogenee E4 in due categorie :

¹⁴⁰**Zona E4a – agricole in ambito agricolo paesaggistico**

Zona E4b – agricole in ambito agricolo-paesaggistico adatte all'allevamento a carattere industriale

2 In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e all' insediamento delle attività complementari, ricreative e agroturistiche coerenti con la salvaguardia dell'ambiente agricolo.

3 Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto ad eccezione degli interventi di cui ai punti c) e d) del precedente art. ~~24~~¹⁴¹ per i quali e' prevista l'attuazione con PRPC della zona interessata.

4 Salvo quanto previsto al successivo punto 7, sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. ~~24~~¹⁴² ad esclusione degli interventi di cui alla lettera d) allevamenti a carattere industriale. che sono ammessi nelle sole zone ~~E4~~ **E4b**¹⁴³ individuate con speciale campitura nelle tavole della Zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000.

5 Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici

a) Residenza del conduttore	If	= 0,03 m3/m2
	Q	= 0,25 m ² /m ²
	H	= 7,50 m
b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali	Q	= 0,25 m2/m2

¹⁴⁰ Integrazione per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.19 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁴¹ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 9)

¹⁴² Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 9)

	$SLP/Sf = 0,03m^2/m^2$
c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali	$Q = 0,25 m^2/m^2$
	$SLP/Sf = 0,03m^2/m^2$
d) Allevamenti a carattere industriale	$Q = 0,25 m^2/m^2$
	$SLP/Sf = 0,03 m^2/m^2$
lotto minimo per allevamenti di bovini	$Sm = 8.000 m^2$
lotto minimo allevamenti di suini	$Sm = 10.000 m^2$
lotto minimo allevamenti di zootecnia minore	$Sm = 5.000 m^2$
e) edifici per l'attività agricola non professionale	$Q = 0,25 m^2/m^2$
g) serre	$Q = 0,25 m^2/m^2$
h) Depositi attrezzi agricoli	$Q = 0,03 m^2/m^2$
i) Strutture per attività escursionistiche	$If = 0,10 m^3/m^2$
	$H = 4,50 m$

6 Sono inoltre consentiti i seguenti interventi di cui al precedente art. 24 :

- f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;
- f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente e nuova viabilità di interesse agricolo forestale;
- f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
- f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,
- f.5 - condotte idriche e fognarie
- f.6 - linee elettriche, telefoniche,
- f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
- i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

¹⁴³ Integrazione per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.19 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

7 Nelle zone E4 ricadenti all'interno del perimetro della proposta di Riserva Naturale della Val Alba o del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, gli interventi saranno definiti,¹⁴⁴ ~~da strumentazione urbanistica attuativa, rispettivamente, dal PRPC e dal PCS redatto ai sensi della L.R. 42/96 e succ. mod. ed integrazioni o altro piano attuativo;~~ In assenza di strumento urbanistico attuativo sono ammessi unicamente,¹⁴⁵ **ai sensi art. 69 della L.R. 42/1996**, interventi sugli edifici esistenti¹⁴⁶ **con l'esclusione dell'ampliamento degli stessi e con l'esclusione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, ivi compreso un ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente alla data di entrata del presente PRGC** al fine di attuare gli interventi di cui al precedente art. 24, lettere:

- b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali;
- c) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- e) edifici per l'attività agricola non professionale;
- h) depositi attrezzi agricoli
- i) strutture per attività escursionistiche

Sono ammessi inoltre i seguenti interventi:

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di manutenzione e miglioramento della viabilità di interesse agricolo e forestale esistente;

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.6 - condotte idriche e fognarie

f.7 - linee elettriche, telefoniche,

¹⁴⁴ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 9)

¹⁴⁵ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 9)

¹⁴⁶ Integrato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 9)

f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

8 ¹⁴⁷Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell’art. 51 delle presenti Norme.

9 ¹⁴⁸All’interno dell’ “area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali” posta lungo la strada Pontebba-Paularo all’ingresso della stessa nel Comune di Moggio Udinese, che si estende fino alla località Saletto per ogni intervento eventuale rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio relativamente al rischio di valanga.

ART. 30 - ZONA E5 AGRICOLA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO

1 Il PRGC classifica zona E5 agricola di preminente interesse agricolo le parti del territorio comunale di fondovalle corrispondenti alla “Braide” di Moggio alto e all’ex Vivaio aventi particolari caratteristiche dal punto di vista geopedologico della conformazione, della esposizione e dell’uso nella storia di produzione agricola .

2 In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e alla salvaguardia dell'ambiente agricolo e dei suoi particolari aspetti di integrità paesaggistica.

3 Il PRGC si attua attraverso intervento diretto.

4 In tale zona non sono ammessi nuovi interventi edilizi ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del precedente art. 24

ART. 31 - ZONA E7 - AGRICOLA DELLE MALGHE

1 Il PRGC definisce, con un perimetro che si sovrappone alle campiture di altre zone, le parti del territorio comunale utilizzate per l'alpeggio e dotate di strutture di ricovero per il bestiame e per i malghesi anche se non in attività.

¹⁴⁷ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

2 In tali zone gli interventi saranno diretti all'utilizzo delle malghe per l'alpeggio o all'utilizzo delle strutture esistenti quali rifugi escursionistici.

3 Il PRGC individua i seguenti ambiti

- Aips
- Caserute
- Rio Secco
- Pradulina

A. Tipi di intervento

4 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di conservazione tipologica delle casere e delle logge; gli interventi di conservazione tipologica comprendono anche le opere necessarie alla trasformazione delle casere e delle logge in rifugi escursionistici; interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l'autonomia energetica delle malghe (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l'approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrate, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di sub-irrigazione e simili). Con riferimento agli ambiti specifici delle malghe:

- Aips: ricostruzione casera ora diruta
- Caserute: Eventuale ampliamento fino ad un massimo del 40% del volume esistente
¹⁴⁹All'interno dell' "area sicura non soggetta a vincoli derivanti da rischi naturali" limitrofa alla Casera Caserute per ogni intervento avente rilevanza urbanistica dovrà essere effettuato uno specifico studio di dettaglio dell'area relativamente al rischio di valanga.
- Rio Secco: Nuovo alloggio per il personale e lavorazione latte mediante ampliamento dello stallone o con un nuovo edificio (Massimo 300 mc. Tipologia e materiali coerenti con le caratteristiche degli edifici esistenti e con l'ambiente.
- Pradulina: Nuovo alloggio per il personale e lavorazione latte mediante ampliamento dello stallone o con un nuovo edificio (Massimo 300 mc. Tipologia e materiali coerenti con le caratteristiche degli edifici esistenti e con l'ambiente.

B. Destinazioni d'uso

¹⁴⁸ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹⁴⁹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

5 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

Malghe e strutture di supporto all'attività di alpeggio

Rifugi escursionistici

C. Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

7 In tale zona sono ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 24 :

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente; nuova viabilità di interesse agricolo o forestale; per le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'area di reperimento di cui alla L.R. 42/96 art. 70 o all'interno di SIC o ZPS, la nuova viabilità di interesse agricolo o forestale è ammessa limitatamente alle opere il cui tracciato indicativo è riportato sulle tavole della zonizzazione¹⁵⁰. ~~oppure è prevista dai Piani di gestione forestale approvati ai sensi della relativa normativa di settore.~~

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica;

f.4 - strade antincendio, serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi.

f.5 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili;

f.6 - condotte idriche e fognarie ;

f.7 - linee elettriche, telefoniche;

f.8 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici;

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche;

ART. 32 - AGRITURISMO

¹⁵⁰ Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 10)

1 Possono essere utilizzati per attività agrituristiche come definite dalla vigente normativa in materia, gli edifici o parti di essi siti nelle zone agricole, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali. Per questi edifici, se non compresi nell'elenco degli edifici esistenti nel territorio non urbano di cui al precedente articolo 23, sono consentiti gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con l'esclusione di quella con demolizione e ricostruzione, previsti ed ammessi dalle leggi e dai regolamenti per l'agriturismo con le seguenti precisazioni normative:

- a) Devono essere prioritariamente utilizzati tutti gli edifici esistenti; nel caso in cui non sia stato possibile realizzare il numero massimo di posti letto o di coperti fissato dalle norme sull'agriturismo, nelle sole zone agricole é ammessa la realizzazione di ampliamenti alle costruzioni esistenti nella misura strettamente necessaria a raggiungere tali limiti;
- b) L'allestimento di aree e di spazi scoperti destinati a campeggio, quando richiedano la realizzazione di reti impiantistiche o di infrastrutture in genere, e l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali sono ammessi solo previa approvazione di un progetto unitario esteso all'intera azienda agrituristica.
- c) E' obbligatoria la predisposizione di congrui spazi privati di parcheggio; gli accessi diretti da strade di pubblico transito devono essere verificati nel loro impatto con il traffico ed eventualmente adeguati su indicazione dell'Amministrazione proprietaria della strada. ¹⁵¹**Lungo la viabilità di grande comunicazione (S.S. 13) non sono consentiti nuovi accessi a distanza inferiore a 600 metri da quelli esistenti; lungo la viabilità di interesse regionale (S.P. Val Aupa, e strada Pontebba-Paularo) non sono consentiti nuovi accessi a distanza inferiore a 300 metri da quelli esistenti.**
- d) All'interno di dei Siti di importanza Comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) non sono ammessi interventi edilizi finalizzati a nuove attività agrituristiche.

ART. 33 - ZONA G2A - ALBERGHIERE ESISTENTI

¹⁵¹ Frase inserita per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.20 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2AB - Alberghiere esistenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti alberghieri esistenti la cui destinazione viene confermata; La zona indicata nella cartografia della Variante Generale comprende anche lotti non di pertinenza degli edifici esistenti, ma immediatamente adiacenti che possono essere compresi nell'area di intervento ai fini della verifica degli indici urbanistici.

A. Tipi di intervento

2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento; sono ammessi interventi di nuova realizzazione per destinazioni complementari a quella principale definita alla successiva lettera B.

B. Destinazioni d'uso

3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

4 Albergo e destinazioni complementari

5 Le unità immobiliari destinate ad uso residenziale ancorché eccedenti il numero e i parametri dimensionali stabiliti al precedente art. 8 lettera C, nonché quelle destinate ad uso diverso da quello previsto dall'art. 8 lettera C esistenti alla data di adozione della variante generale possono essere mantenute e soggette ad interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia

C. Modalità attuative

6 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

7 ~~¹⁵² Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.~~

D. Indici e parametri edilizi

8 $I_f = 1,5 \quad m^3/m^2$

9 $Q = 0,50 \quad m^2/m^2$

¹⁵² Comma stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.21 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 10 H = 9,00 m per gli interventi di nuova realizzazione e per gli interventi di ampliamento di edifici con altezza inferiore a m. 9,00.; non superiore a quella preesistente per gli interventi di ampliamento di edifici con altezza superiore a m 9,00.
- 11 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento e che presentano una densità fondiaria uguale o superiore a 1,50 m³/m² è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori, spazi di soggiorno e per le attività complementari. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.
- 12 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.
- 13 Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della Variante n. 23 di adeguamento al P.U.R.G. del Programma di Fabbricazione annesso al R.E. (24.09.1990) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,50 m³/m² e fino a saturazione di tale indice fondiario
- 14 Sono sempre consentiti gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche ¹⁵³**ancorché questi ultimi necessitano di limitate modifiche volumetriche** o costituenti volumi tecnici quali scale di sicurezza, ascensori, elevatori, centrali termiche soggette unicamente a controllo di compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio sulla base dei criteri di cui al precedente art. 10 e ¹⁵⁴**nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile**
- 15 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio

¹⁵³ Comma modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.21 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁵⁴ Comma modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.21 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

- 16 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito; se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
- 17 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di 8-10 cm.
- 18 - Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00$ m.
- 19 - Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00$ m.
- 20 - Distacchi dalla strada: $D_s =$ Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC. In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.
- 21 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

F. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

- 22 In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della ricettività si dovranno assicurare parcheggi nella misura minima di 1 posto macchina ogni 5 posti letto e spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 1,00 m²/posto letto.

G. Atto d'obbligo

- 23 All'atto di una qualsiasi delle trasformazioni e/o adeguamenti consentiti è fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità.

ART. 34 - ZONA G2B - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE A CARATTERE SOCIALE

1 Il P.R.G.C. classifica Zona G2B le parti del territorio comunale corrispondenti all'edificio del ex caserma militare in località Cereschiattis e alla sua area di pertinenza e destinate ad accogliere strutture ricettive a carattere sociale.

2 Nella realizzazione degli interventi dovranno essere proposte tipologie e materiali che garantiscano un corretto inserimento ambientale.

A. Tipi di intervento

3 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione; L'area è destinata alla realizzazione di una struttura ricettiva per il turismo sociale. Sono quindi ammissibili tutte quelle attrezzature necessarie per il ristoro e il pernottamento con i relativi servizi, compresi gli spazi di sosta ed attrezzature esterne.

B. Destinazioni d'uso

4 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

- strutture ricettive a carattere sociale
- residenza, limitatamente alle unità immobiliari residenziali esistenti alla data di adozione del presente PRGC.

C. Modalità attuative

5 L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia in relazione agli interventi.

D. Indici e parametri edilizi

6 Ampliamento dell'edificio esistente: sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti volumetrici fino ad un massimo di 300 mc. per motivi funzionali o tecnologici. L'ampliamento non potrà essere utilizzato per modificare l'altezza dell'edificio esistente

7 Distanza dai confini del lotto: $D_c = 5,00$ m.

8 Distacchi tra i fabbricati: $D_f = 10,00$ m.

9 Distacchi dalla strada: $D_s = 5,00$ m

- 10 Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.
- 11 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate

F. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

- 12 Si dovranno assicurare parcheggi nella misura minima di 1 posto macchina ogni 5 posti letto e spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 0,30 m²/posto letto.

ART. 35 - ZONA O1 – PRODUTTIVA MISTA RESIDENZIALE COMMERCIALE.

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona O1 – Produttiva Mista per attività commerciali e residenziali l'area compresa tra Via Tinivella e Via Divisione Julia.

A. Tipi di intervento

- 2 Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della L.R. 19.11.1991 n. 52 sono ammessi interventi di ristrutturazione (ivi compresa la demolizione con ricostruzione) degli edifici esistenti che vengono confermati e interventi di nuova realizzazione per:
- Opere di urbanizzazione
 - Strutture edilizie per la residenza e per attività commerciali.

B. Destinazioni d'uso

- 3 Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- Residenziale
 - Commerciale al minuto
 - Commerciale all'ingrosso

- 4 In queste zone la modifica delle destinazioni d'uso in atto anche in assenza di opere è soggetto ad autorizzazione edilizia.

C. Modalità attuative

- 5 L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata esteso all'area indicata dalla cartografia Zonizzazione in scala 1:2000.
- 6 In assenza del P.R.P.C. sono ammessi unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle superfici utili e dei volumi esistenti e gli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al titolo IV, capo II della L.R. 19.11.1991, n° 52

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

- 7 Gli edifici esistenti sono confermati: le altezze e le distanze di seguito indicate devono osservarsi per i nuovi edifici e per gli interventi di ampliamento.
- indice massimo di fabbricabilità territoriale: 15000 mc./ha.;
 - rapporto massimo di copertura: 1/3;
 - distanza tra i fabbricati: ml. 5.00;
 - distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10.00;
 - distanza minima dalla strada: ml. 5.00;
 - distanza minima dai confini laterali e di fondo: ml. 5.00, è fatta salva l'edificazione di case abbinata o a schiera;
 - numero piani fuori terra: n° 2;
 - altezza massima: ml. 7.50;
- 8 Il P.R.P.C. dovrà prevedere apposite aree di parcheggio:
- parcheggi stanziali: ¹⁵⁵**nel rispetto del D.P.G.R. 0126/95, art. 10, c. 2** ~~un posto macchina/alloggio (esistente e di progetto);~~
 - Parcheggi commerciali: per strutture di vicinato e medie strutture nel rispetto del DP Reg. 23.03.2007 n. 069/Pres.
 - parcheggi di relazione: 2,50 mq./100 mc. di nuova costruzione residenziale;
 - ~~un mq./20 mq. di superficie utile destinata al commercio (compresa l'esistente) e comunque non inferiore al 60% della nuova superficie di vendita~~
- 9 In considerazione della posizione dell'insediamento e dell'utilizzo dell'area esterna come spazio di manovra e deposito materiali il P.R.P.C. dovrà contenere opportune indicazioni sulla sistemazione a verde dirette a minimizzare l'impatto visivo verso le zone residenziali circostanti.

ART. 36 - ZONA Ta – ZONA PER IMPIANTI ITTIOGENICI DI COMPLETAMENTO

- 1 Il P.R.G.C. classifica Zona Omogenea Ta le parti del territorio comunale occupate dagli impianti di allevamento ittico nei pressi dell'abitato di Grauzaria dei quali si prevede il completamento .

¹⁵⁵ Comma modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.22 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

A. Tipi di intervento

- 2 Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento nel rispetto dei parametri di cui alla successiva lettera D.
- 3 Interventi di nuova realizzazione per le destinazioni d'uso di cui alla successiva lettera E nel rispetto dei parametri di cui alla successiva lettera D.

B. Destinazioni d'uso

- 4 La destinazione d'uso è Allevamenti a carattere industriale.
- 5 Sono consentite inoltre le destinazioni: Residenza per il personale ad un massimo di 130 m², artigianale complementare all'attività agricola, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

C. Modalità attuative

- 6 L'attuazione è diretta con autorizzazione edilizia o concessione in relazione agli interventi.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

- 7 Q = 0,40 m²/m²
- 8 If = 1,00 m³/m²
- 9 H = 8,50 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)
- 10 Dc = 5,00 m
- 11 Ds = 5,00 m sistemati a verde
- 12 Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.
- 13 Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 m² di SLP
- 14 Parcheggi di relazione: 6 posti macchina.
- 15 L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm. ogni 40 m²

ART. 37 - ZONA Tb – ZONA PER IMPIANTI ITTIOTENICI ESISTENTI DI MANTENIMENTO

1 Il P.R.G.C. classifica Zona Omogenea Tb le parti del territorio comunale occupate dagli Dalle vasche per l'allevamento ittico nei pressi dell'abitato di Grauzaria, in parte in zona esondabile, e per le quali si prevede il mantenimento senza possibilità di sviluppo.

A. Tipi di intervento

2 Sugli edifici e manufatti esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV - ZONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

¹⁵⁶ ~~ART. 38 - AREE BOScate~~

1 ~~Il PRGC definisce le aree le aree boscate, anche a bosco rado, vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato.~~

A. Tipi di intervento:

2 ~~In tali zone sono ammessi:~~

~~— interventi sulle infrastrutture esistenti.~~

~~— interventi sul patrimonio edilizio esistente sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui al precedente art. 23.~~

~~— interventi indirizzati alla tutela idrogeologica generale, alla conservazione, manutenzione e valorizzazione del bosco compresi piccoli manufatti in funzione della manutenzione del bosco nel rispetto dei seguenti indici:~~

~~Superficie utile massima: ——— 16 mq.~~

~~H = ————— 3,50 m.~~

~~Lotto minimo: ——— 3000 mq.~~

3 ~~Sono inoltre ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 26:~~

~~f.1 — impianti di depurazione,~~

~~f.2 — opere di miglioramento della viabilità esistente,~~

~~f.3 — opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica~~

~~f.4 — cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,~~

~~f.5 — condotte idriche e fognarie~~

~~f.6 — linee elettriche, telefoniche,~~

~~f.7 — opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.~~

~~i — attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.~~

¹⁵⁶ Articolo stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.23 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 le zone vengono indicate come zone E2c – agricole forestali in ambiti boschivi di interesse naturalistico e paesaggistico e sono normate dall'art. 27.

~~1) nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. La nuova viabilità dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1) larghezza massima m 3,00 esclusa l'eventuale banchina o arginello; 2) adeguati spazi di scambio; 3) pendenza massima del 15% con corazzatura in pietrame dei tratti con pendenza superiore al 10%; 4) idonei ed efficienti mezzi di allontanamento delle acque (guadi, canalette).~~

4 ~~Sono esclusi interventi di modifica di eventuali corsi d'acqua. L'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone, il taglio a raso del bosco.~~

5 ~~E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:~~

6 ~~L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbato; se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.~~

7 ~~¹⁵⁷Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.~~

¹⁵⁷ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

ART. 39 - AREE A VERDE PRIVATO

- 1 Il PRGC classifica Area a Verde Privato le parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare.
- 2 In tali zone sono ammessi interventi:
 interventi sulle infrastrutture esistenti di cui al precedente art.
 interventi sul patrimonio edilizio esistenti sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui al precedente art. 23
- 3 Sono inoltre ammessi i seguenti interventi previsti dal precedente art. 26:
- f.1 - impianti di depurazione,
 - f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente,
 - f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
 - f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,
 - f.5 - condotte idriche e fognarie ,
 - f.6 - linee elettriche, telefoniche,
 - f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
- | | | | | |
|---|------------------------|------|-------------|--|
| g - serre | | = | $m^2./m^2.$ | 0,10 |
| h - depositi attrezzi agricoli | Sup. utile massima | = | m^2 | ¹⁵⁸ 16,00 20,00 |
| | <i>Altezza massima</i> | = | <i>m</i> | 3,50 |
| i - strutture per attività escursionistiche | | If = | $m^3./m^2.$ | 0,10 |
| | | H = | m | 7,50 |
- 6 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

¹⁵⁸Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 24 lett. b)

- 7 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito; se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico , la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50 ; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
- 8 ¹⁵⁹**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla “Z3” nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

¹⁶⁰ART. 39 bis -VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITA' E DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

- 1 **Il PRGC classifica Verde complementare alla viabilità e di riqualificazione dell'ambiente naturale le parti del territorio comunale in prossimità delle intersezioni tra la viabilità locale, la viabilità di grande comunicazione e la viabilità di interesse regionale per le quali si prevedono interventi di riqualificazione dell'ambiente naturale,**
- 2 **In tali zone sono ammessi interventi:**
- interventi sulle infrastrutture esistenti.**
- interventi sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui al precedente art. 23.**
- Interventi di sistemazione paesaggistica e naturalistica anche con l'introduzione di strutture minime per la sosta e la promozione del territorio con un volume massimo di mc. 250.**

¹⁵⁹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹⁶⁰ Modificato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.7 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

ART. 40 - PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE

- 1 Il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale comprese nel Parco delle Prealpi Giulie istituito ai sensi dell'art. 41 della L.R. 30.09.1996 n. 42 .
- 2 In tali zone fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 41 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui all'art. 69 della L.R. 30.09.1996 n. 42.
- 3 ¹⁶¹**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

ART. 41 – RISERVA NATURALE DELLA VAL ALBA

- 1 Il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale comprese nella riserva della Val Alba¹⁶² ~~di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 04.04.2005 .~~
- 2 ~~In tali zone fino alla formazione del Piano Particolareggiato Regolatore Comunale di cui al 3° comma dell'art. 41 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui all'art. 69 della L.R. 30.09.1996 n. 42.~~ In tale zona fino all'istituzione della Riserva Naturale Regionale ai sensi della L.R. 42/1996, il PRGC si attua attraverso un PRPC che dovrà perseguire
- 3 ¹⁶³~~In tale zona il PRGC si attua attraverso Piano Particolareggiato Regolatore Comunale (PRPC), redatto sulla base dei Criteri approvati dalla Regione per la redazione dei Piani di conservazione e sviluppo e piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, esteso all'intero ambito individuato dal PRGC nella cartografia di azionamento.~~
- 4 ~~Nell'attuazione del PRGC per quanto riguarda l'ambito di tutela ambientale dovranno essere perseguiti~~ i seguenti obiettivi ed indirizzi di tutela:
- Catalogazione particolareggiata degli elementi costituenti il patrimonio ambientale e paesaggistico nonché degli elementi di degrado ambientale riguardanti sia il patrimonio naturale che quello antropico.

¹⁶¹ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹⁶² Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 11)

¹⁶³ Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 11)

- Individuazione degli interventi necessari per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e per la tutela attiva degli elementi individuati nella catalogazione secondo un'ottica di salvaguardia e valorizzazione delle attività antropiche esistenti nell'area, nonché di quelle legate alla memoria storica.
- Definizione delle attività produttive e di fruibilità delle risorse naturali ammissibili nell'ambito con particolare riguardo ai piani di assestamento delle attività agricolo- forestali e faunistiche. definendo obiettivi per un parco "agricolo forestale naturalistico".
- Riorganizzazione delle opere e dei manufatti esistenti in rapporto alle attività proposte, definizione dei sistemi di accessibilità all'ambito e sistemazione dei percorsi interni allo stesso.
- Azionamento dell'ambito con definizione delle riserve integrali;
- Individuazione degli agenti per la gestione e valutazione del rapporto costi-benefici dell'attuazione dell'ambito.

5 Fino alla approvazione del PRPC in tale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed infrastrutture esistenti con l'esclusione di qualsiasi nuovo intervento.

6 ¹⁶⁴*In seguito all'istituzione della Riserva Naturale Regionale ai sensi della L.R. 42/1996 in questa zona il PRGC si attua con la formazione di un Piano di Conservazione e Sviluppo, nelle cui more si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 69 della L.R. 42/1996.*

7 ¹⁶⁵**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

ART. 42 – AREA DI REPERIMENTO

1 Il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale indicate quali Aree di reperimento ai sensi della L.R. 30.09.1996 n. 42.

¹⁶⁴ Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 11)

- 2 In tali zone si applicano le norme di cui all'art. 69 della L.R. 30.09.1996 n. 42.
- 3 ¹⁶⁶**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

ART. 43 - ALVEI DI FIUMI E TORRENTI

- 1 Il PRGC definisce le aree occupate da alvei di fiumi, torrenti e rii.
- 2 Negli alvei sono ammissibili, previo nulla osta idraulico, esclusivamente:
- la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni, aventi rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del solo Comune di Moggio; degli impianti a rete può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale, oppure l'interramento; gli impianti puntuali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, ed ove possibile opportunamente mascherati con elementi vegetali;
 - la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, che non devono essere pavimentati con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;
 - la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, che non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;
 - la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili;
 - l'esercizio delle attività selvicolturali e la realizzazione e manutenzione di corridoi ecologici;

¹⁶⁵ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

¹⁶⁶ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 -38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, e di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, e non comportino impermeabilizzazione di suoli;

le opere afferenti la mobilità pedonale quali percorsi pedonali e piste ciclabili;

le opere per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile e non potabile.

lo scarico di acque depurate nei limiti di cui alla Decr. Legislativo 11.5.199 n. 152

3 Distanze da rispettare dai corsi d'acqua

Per i corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua:

costruzioni: 20 m.

recinzioni 5 m.

Per i corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dal piede interno a campagna dell'argine.

costruzioni: 10 m.

recinzioni 5 m.

¹⁶⁷Le suddette distanze possono essere ridotte fino ad un massimo di 5 m per costruzioni di modesta entità che non prevedano la permanenza anche temporanea di persone;

Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.

4 ¹⁶⁸**Ogni intervento ricadente nelle aree caratterizzate da terreni identificati con la sigla "Z3" nella carta geologica alla scala 1:1000 (elaborati A1-A4 dello Studio geologico) dovrà attenersi a quanto prescritto dai punti 7,8,9 dell'art. 51 delle presenti Norme.**

ART. 44 – GHIAIONI E CALANCHI

1 Il PRGC definisce le aree occupate da ghiaioni e calanchi

2 Nei ghiaioni e calanchi sono ammissibili, previa verifica della stabilità dei versanti esclusivamente:

¹⁶⁷ Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 12)

¹⁶⁸ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 5 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni, aventi rilevanza meramente locale, degli impianti a rete può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale, oppure l'interramento; gli impianti puntuali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, ed ove possibile opportunamente mascherati con elementi vegetali;

la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di percorsi pedonali che non devono essere pavimentati con materiali impermeabilizzanti.

la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, che non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili;

l'esercizio delle attività selvicolturali e la realizzazione e manutenzione di corridoi ecologici;

le opere per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile e non potabile.

ART. 45 - ELEMENTI PUNTUALI RAPPRESENTATIVI DELLA CULTURA

MATERIALE

- 1 Il PRGC individua i seguenti elementi puntuali rappresentativi della cultura materiale:
 - Mulini
 - Fornaci
- 2 Ognuno di questi elementi va salvaguardato da compromissioni, manomissioni e trasformazioni.
- 3 Non sono ammesse opere diverse da quelle di manutenzione ordinaria e di restauro per il singolo elemento e per il suo ambito di naturale pertinenza.

ART. 46 - SENTIERI E PERCORSI PEDONALI

- 1 Il PRGC individua con apposita grafia i sentieri e la viabilità pedonale. I tracciati, le delimitazioni e segnaletiche originarie devono essere conservati,. Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi devono essere realizzati con elementi naturali (siepi, staccionate in legno) e devono distare almeno 1,50 mt. dal centro del percorso.
- 2 Sono sempre ammessi gli interventi di miglioramento e sistemazione della sentieristica esistente da realizzarsi con le tecniche tradizionali e comprendenti la risagomatura, la gradonatura dei tratti erti, l'inserimento di manufatti taglia acqua, le eventuali opere di sostegno da realizzarsi con tecniche di bioingegneria (opere miste, muri a secco in pietrame); L'intervento di sistemazione potrà comprendere anche brevi tratti in variante dei percorsi originari quando ciò si riveli necessario per superare tratti pericolosi o in dissesto.

ART. 47 - RIFUGI E BIVACCHI ALPINI

- 1 Al fine di promuovere la diffusione delle attività' alpinistiche ed escursionistiche, gli edifici esistenti non più utilizzati per attività' di alpeggio e compresi nelle schede dei rifugi e bivacchi possono essere adattati per un loro utilizzo al servizio delle attività' alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche destinandoli a rifugio alpino, rifugio escursionistico o bivacco ¹⁶⁹~~secondo le indicazioni contenute nelle schede allegate alle presenti norme.~~
- 2 ¹⁷⁰**Per i siti di Casera Pezzeit, Casera Palis di Lius e Rifugio Vualt è escluso l'utilizzo a fini turistici nella stagione invernale in quanto la viabilità di accesso agli stessi attraversa "aree vincolate per rischio valanghe"**
- 3 Per la definizione di rifugio alpino, rifugio escursionistico e bivacco nonché per i requisiti delle strutture si rinvia a quanto contenuto nel titolo IV della L.R. 30.05.1988, n° 39 e relativo regolamento di esecuzione.
- 4 Per il Rifugio Creta Grauzaria è ammesso l'ampliamento "una tantum" fino ad un massimo del 100% del volume esistente alla data di adozione della Variante di adeguamento al P.U.R.G. del programma di fabbricazione da utilizzarsi per l'adeguamento della funzionalità, dei servizi e ed il miglioramento degli spazi destinati al ricovero degli ospiti e di quelli destinati al gestore. Nella attuazione degli interventi dovranno osservarsi tutti gli

¹⁶⁹ Frase stralciata per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.25 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁷⁰ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 2 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

accorgimenti per garantire un'adeguata difesa della struttura edilizia dal pericolo delle valanghe. L'ampliamento dovrà essere eseguito in modo da evitare superfici di impatto verticali e il tetto dovrà essere opportunamente raccordato al pendio. L'ampliamento dovrà, inoltre, avvenire nel rispetto del contesto in cui è inserito l'edificio, con l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive riferibili alla tradizione locale. Dovranno essere inoltre rispettate le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sottoponendo gli scarichi ad un trattamento di tipo primario (Imhoff o percolatori). È consentita la manutenzione della teleferica di servizio per l'approvvigionamento e la gestione del rifugio Grauzaria.

- 5 Per i rifugi escursionistici e per i bivacchi ¹⁷¹~~come definiti nelle schede~~ sono ammessi unicamente interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione senza alterazione dei volumi e della sagoma.
- 6 Nell'attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e ambientali mediante conservazione o ricostruzione delle strutture originarie e l'eliminazione delle superfetazioni.
- 7 Sono consentiti interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l'autonomia energetica dei rifugi e bivacchi alpini (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l'approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrate, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di sub-irrigazione e simili)

¹⁷¹ Frase stralciata per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.25 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

CAPO V- ZONE PER I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

ART. 48 ZONA Q - PER SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO, VERDE PUBBLICO

1 Il P.R.G.C. classifica Zona omogenea Q le parti del territorio destinate ad opere ed attrezzature di interesse collettivo, esistenti e di progetto, individuate in funzione del fabbisogno della popolazione residente, della popolazione turistica e delle attività insediate.

A. Edifici per il culto

Sono ammessi unicamente interventi di restauro con eliminazione delle eventuali superfetazioni di epoca recente prive di valore storico artistico.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

B. Edifici per la vita associativa

Per l'edificio del municipio comprendente anche l'ufficio postale sono ammessi interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti, interventi di ampliamento fino al 30% del volume esistente.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

C. Edifici per l'istruzione

Per gli edifici della scuola elementare e media e della scuola materna sono ammessi solo interventi di ristrutturazione. Per le aree di pertinenza sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento

D. Edifici per l'assistenza e sanità.

Per l'edificio del centro anziani sono ammessi interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti, interventi di ampliamento fino al 50% del volume esistente.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

E. Attrezzature per lo sport, il verde e gli spettacoli all'aperto

Per quanto riguarda le attrezzature sportive, il progetto di utilizzazione dell'area dovrà rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni :

E' ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti nonche' la costruzione di nuovi edifici.

$$Q = 0,50 \text{ m}^2 / \text{m}^2$$

$$\text{NPiani} = 3$$

$$\text{Dc} = 5,00 \text{ m}$$

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi dimensionati in rapporto agli utenti potenziali medi.

Per quanto riguarda le zone a verde pubblico, il progetto di utilizzazione dell'area, che dovrà essere unitario per ogni singolo ambito, potrà prevedere la costruzione di manufatti per la sosta e la ricreazione con un indice di edificabilità di 0,02 mc./mq. e con un'altezza massima di 4,50 ml.; tali manufatti dovranno essere progettati in modo da inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.

F. Autolinee

Per quanto riguarda la stazione delle autolinee sono ammessi interventi di ristrutturazione

G. Aree per servizi tecnologici

l'utilizzo delle aree per servizi tecnologici è disciplinata dalle norme di settore e dalla seguenti prescrizioni e parametri.:

¹⁷²H. Discarica di inerti

~~La zona è destinata ad accogliere impianti di smaltimento (discariche) di seconda categoria del tipo A indicato nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 (impianti di stoccaggio definitivo di materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e seavi) con esclusione di qualsiasi altro tipo di discarica.~~

~~Il progetto di discarica, integrato da una specifica relazione a firma di un geologo sulla compatibilità delle opere previste con le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del suolo, dovrà contenere tutti gli elementi di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e l'apertura dell'impianto è subordinata all'ottenimento delle prescritte approvazioni.~~

~~L'area dovrà essere recintata.~~

~~Le modalità di gestione e coltivazione della discarica verranno stabilite dal progetto esecutivo che dovrà comunque garantire il progressivo recupero delle aree interessate con particolare attenzione al ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.~~

~~Ad esaurimento della discarica, le aree recuperate e sistemate saranno inedificabili e potranno essere destinate ad attività agricole o boschive.~~

¹⁷² Paragrafo stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.26 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

CAPO VI - NORME DI TUTELA, PROTEZIONE GEOLOGICA E DI DIFESA DAI PERICOLI NATURALI

ART. 49 - GENERALITA'

- 1 La sintesi della situazione geostatiche, della valangosità e delle zone soggette a esondazione del Comune di Moggio Udinese è stata riportata nella “Carta dei vincoli per rischi naturali” (Tavole C in scala 1:10.000, dove vengono riportati i vincoli nei confronti di tutti i rischi naturali rilevati. In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni o comunque soggetto ad un elevato rischio di pericolosità. Nella stessa carta vengono perimetrate le zone non soggette a vincoli dovuti a rischi naturali
- 2 Il territorio comunale è stato suddiviso in:
 - Aree a rischio geologico
 - Aree a vincolo morfologico di controllo geologico
 - Aree geologicamente sicure
- 3 ¹⁷³**Fuori dalle “aree sicure non soggette a vincoli derivanti da rischi naturali” contornate con apposito perimetro nella zonizzazione di Piano ogni intervento dovrà attenersi a quanto prescritto dal presente capo IV.**

ART. 50 - AREE A RISCHIO GEOLOGICO

- 1 In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni o comunque soggetto ad un elevato rischio di pericolosità.
- 2 In tali aree non sono ammesse modifiche di destinazione a fini urbanistici e edilizi.
- 3 In tali aree zone ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.
- 4 Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio geologico sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

¹⁷³ Comma inserito per recepimento della prescrizione n. 1 contenuta nel parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici .

- 5 Opere di infrastrutturazione del territorio inerenti la viabilità forestale, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.
- 6 Nella Carta dei vincoli per rischi naturali le aree a rischio geologico sono distinte in:

A) Aree vincolate per rischio valanghe.

Le aree soggette a questo vincolo sono state definite sulla base di quanto riportato sulle "carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta valanghe" realizzata dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi. Sono stati cartografati anche i siti soggetti a pericolo valanghe localizzato in colatoi molto stretti.

Le aree interessate da questi rischi non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori.

In questi ambiti sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.

Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

Opere di infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

B) Aree vincolate per rischio esondazione.

Le aree interessate da questi rischi, definiti sulla base delle indicazioni e verifiche sopra esposte, non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori e non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per usi residenziali. Si tratta comunque di zone poste nell'ambito degli alvei delle aste principali, I tratti delle aste torrentizie maggiormente interessate dal trasporto solido sono stati cartografati. In tutti questi ambiti sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio. Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di

specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto, che ne accertino la fattibilità.

C) Aree vincolate per rischio geostatico (diffusi fenomeni franosi in terreni “sciolti”; b: fenomeni franosi isolati normalmente di modesta dimensione).

Si tratta di aree normalmente localizzate nei litotipi appartenenti al Carnico. La formazione risulta intensamente tettonizzata e costituita da materiali per lo più marnosi che la rendono facilmente alterabile (tanto da assumere l'aspetto di una terra sciolta) ed erodibile. Infatti é soggetta ad estesi e frequenti fenomeni di instabilità e dissesto. La definizione di questi areali, cartografati nelle due tipologie a) e b), tiene conto, oltre che dai risultati dei rilievi di campagna, anche delle verifiche di stabilità eseguite in corrispondenza di numerose sezioni topografiche cartografate nelle Tavole C.

Tutti questi ambiti non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori; sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.

Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.

Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

D) Aree vincolate per rischio geostatico (diffusi fenomeni di distacco da massi e blocchi).

- Le zone interessate da questo rischio sono essenzialmente localizzate all'esterno delle zone edificate. Vengono cartografati i punti di distacco e le direttrici principali di discesa dei massi. Dalle pareti rocciose sono possibili ulteriori distacchi di blocchi che possono interessare le zone sottostanti.
- Il limite di rispetto, nel confronto di questi fenomeni, è stato fissato in base alla morfologia, all'acclività del versante, alla posizione delle potenziali nicchie di distacco e alle verifiche eseguite con specifici programmi di calcolo.
- Tutti questi ambiti non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori; sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.

- Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.
- Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

E) Aree a stabilità precaria (f.s. < 1,3).

- La definizione di questi areali tiene conto, oltre che dai risultati dei rilievi di campagna, anche delle verifiche di stabilità eseguite in corrispondenza di numerose sezioni topografiche che avevano spesso fornito fattori di stabilità inferiori a 1,3. Il metodo di calcolo utilizzato ed i risultati delle verifiche sono riportati in Allegato B. L'ubicazione delle tracce delle sezioni verificate sono riportate nelle Tavole C. Nei calcoli, eseguiti con il metodo "Bishop", sono stati introdotti parametri geotecnici desunti dalle prove penetrometriche. Le verifiche sono state effettuate in presenza di sisma.
- Gli ambiti cartografati con questo vincolo non sono da ritenersi utilizzabili a fini edificatori; sono ammesse unicamente opere di difesa e di sistemazione idrogeologica tendenti a ridurre il rischio.
- Per gli edifici eventualmente esistenti nelle aree a rischio sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.
- Opere d'infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche che non presuppongono la presenza stabile di persone sono ammissibili, subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto che ne accertino la fattibilità.

F) Aree a vincolo morfologico di controllo geologico.

- Si tratta di zone situate in versante con acclività tale da rendere difficile la realizzazione di nuovi insediamenti. L'utilizzo di questi ambiti va definito con apposite Varianti al P.R.G.C. che verifichino puntualmente la loro idoneità ai fini

edificatori, dando tutte le indicazioni da rispettare per una corretta salvaguardia delle opere e del territorio.

- In queste zone sono esclusi nuovi interventi edilizi, per gli edifici eventualmente esistenti sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria con esclusione della modifica della destinazione d'uso in atto.
- Opere di infrastrutturazione del territorio, impianti e reti tecnologiche sono ammissibili subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche che ne accertino la fattibilità.
- Le parti del territorio comunale comprese nelle aree a vincolo morfologico e comprese in zone omogenee per le quali il P.R.G.C. ammette l'edificazione libera (zone omogenee E – agricole, Zone a verde privato, Zone boscate) non possono essere utilizzate per interventi edificatori. Tale prescrizione è riportata nelle specifiche norme di attuazione di zona.

G) Aree sicure non soggette a vincoli derivanti da rischi naturali.

- In questa classe ricadono le aree prive di rischi naturali; nelle Tavole C sono cartografate in retino a puntini verdi. Gli stessi areali sono individuabili anche nella "zonizzazione di piano" in scala 1:2.000. A questa carta, dato il suo maggiore dettaglio, si deve fare riferimento per la precisa delimitazione degli areali.
- Tutti questi ambiti sono stati oggetto di particolari rilievi e verifiche atte ad assicurare la sicurezza nei confronti dei rischi di tipo naturale.
- Tali aree sono da ritenere edificabili, per le destinazioni e per gli interventi indicati dal P.R.G.C. con le raccomandazioni indicate di seguito.

ART. 51 – ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

- 1 L'interpretazione e l'elaborazione di tutti i dati sopra riportati ha permesso di eseguire una zonizzazione di massima del territorio in prospettiva sismica.
- 2 Lo studio è stato effettuato seguendo le linee essenziali delle indicazioni fornite nella Guida "Criteri e metodologie di studio per indagini geologico-tecniche in prospettiva sismica delle zone terremotate del Friuli", predisposta dall'Università degli Studi di Trieste.

3 Il territorio in esame è stato suddiviso in due zone: zona Z1, dove vengono raggruppate le masse rocciose appartenenti alle classi litologiche da C1 a C4 (cfr. TAB. 1 e FIG. 1 in Appendice); zona Z3 che raggruppa i depositi morenici, di versante e alluvionale costituiti in genere da ghiaie e sabbie con limo ed argilla corrispondenti alla classe C8. La classificazione viene proposta nella "Carta geologica" Tav. A e si è basata sulle caratteristiche geolitologiche delle varie formazioni, quali risultano dalle indagini di campagna di ogni tipo.

Zona Z1

4 Vengono raggruppate in questa zona gli affioramenti rocciosi attribuibili alle classi litologiche da C1 a C4 che appartengono alla zona Z1. Sotto il profilo geomeccanico e geotecnico questi terreni possono essere considerati un buon terreno di fondazione.

5 Per quanto riguarda l'utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono limitazioni di fattibilità per ogni soluzione di fondazione, fatto salvo l'accertamento delle condizioni locali di stabilità d'insieme dell'appoggio, in relazione al quadro morfologico e strutturale e di quelle globali dell'area di interesse progettuale.

6 Con le raccomandazioni sopra esposte si ritiene che le condizioni geomorfologiche di queste aree siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico.

Zona Z3

7 Vengono qui raggruppati i depositi di ghiaia e sabbia con limo ed argilla attribuibili alla classe C8.

8 Questi terreni presentano caratteristiche geotecniche piuttosto mediocri con riduzione delle capacità portante; l'utilizzo geotecnico, la fattibilità e il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono condizionati al riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno d'appoggio.

9 Nei terreni in pendio o in prossimità dei terrazzi (fino ad una distanza dal margine superiore del terrazzo pari ad almeno l'altezza delle scarpate) va sempre verificata la stabilità d'insieme dei terreni di fondazione nei confronti di ogni possibile grado di libertà di movimento o rottura.

CAPO VII - NORME VARIE

ART. 52 - COSTRUZIONI DI PICCOLA ENTITA'

- 1 Potrà essere consentita “una tantum” e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'interno delle non soggette a rischi naturali indicate nella Zonizzazione , la realizzazione di costruzioni di modesta entità ed al deposito di attrezzi agricoli ovvero destinate al ricovero di animali domestici ad uso familiare
- 2 Tali costruzioni dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente e – nel caso di allevamenti di animali ¹⁷⁴*da cortile, ad uso familiare* - esclusivamente in aree poste ad almeno ¹⁷⁵~~100 metri~~ **10 metri** dalle abitazioni e comunque al di fuori di zone soggette a vincolo paesaggistico o tutela ambientale ¹⁷⁶*S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), Parchi e/o Riserve Naturali*, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- superficie utile del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero e comunque non superiore a ¹⁷⁷~~mq. 16,00~~ **mq. 20,00**;
 - distanze dai confini e dagli edifici: come stabilite dal Codice Civile;
 - altezza massima: ml. 3,50;
 - materiali e sagoma: nel rispetto delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale ;
 - obbligo di manutenzione: al fine del rilascio della concessione edilizia, ovvero dell'autorizzazione. il richiedente dovrà impegnarsi, in sede di domanda , a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto. Nel caso di inadempienza e dopo aver assegnato un termine non superiore a trenta giorni per adempiervi, il Sindaco potrà ordinare la demolizione a cura del comune e a spese del proprietario.
 - progettazione unitaria: il progetto dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esauriente del sito e del suo intorno e la soluzione prospettata dovrà garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto dell'area interessata.

¹⁷⁴ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 52 lett. a)

¹⁷⁵ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 52 lett. a)

¹⁷⁶ Inserito a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 52 lett. a)

¹⁷⁷ Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 19 art. 21 lett. b)

ART. 53 - ZONE BOScate PERCORSE DAL FUOCO

- 1 Nelle aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco è vietato, per un periodo non inferiore a vent'anni, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

ART. 54 - DISPOSIZIONI PER I BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

- 1 Con riferimento al Testo Unico delle norme in materia di beni culturali emanato con Decr. Leg.vo 22.01.2004 N° 42 debbono essere considerati sottoposti a vincolo ex art. 4 L. 1.6.1939, n. 1089 gli edifici di proprietà o funzione pubblica che abbiano più di cinquant'anni ¹⁷⁸e presentino interesse storico-artistico.
- 2 Il PRGC individua i seguenti siti di interesse archeologico: Abbazia di S. Gallo.
- 3 Il PRGC individua nella Zonizzazione in scala 1:2000 il limite della zona di rispetto dell'Abazia di S. Gallo. In questa zona è vietata qualsiasi tipo di costruzione. Sono ammesse soltanto le operazioni di manutenzione della viabilità esistente, le opere di sostegno ed eventuali condotte interrato, nonché le opere strettamente connesse con il mantenimento del patrimonio boschivo che assume in questo caso la duplice valenza di difesa idrogeologica e di elemento qualificante nel riguardo del paesaggio.

~~¹⁷⁹ART. 55 - AREE SOGGETTE A SERVITU' MILITARI~~

- 1 ~~Nelle zone del territorio comunale interessate da postazioni militari devono essere rispettate le limitazioni imposte per necessità connesse alla difesa del territorio nazionale come stabilito dai relativi Decreti Territoriali emanati dalla Direzione del Genio Militare.~~

ART. 56 - AREE SOGGETTE A VINCOLO DI RISPETTO DEL CIMITERO

- 1 In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.
- 2 Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue.

¹⁷⁸ Modificato a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 (punto n. 13)

- 3 Entro tali aree è ammessa ¹⁸⁰ – **previo parere favorevole espresso dall' ai sensi art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 - Testo unico in materia sanitaria** - l'individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature ricreative e sportive e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse zone.
- 4 Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e l'ampliamento "una tantum" della volumetria esistente alla data del 17 luglio 1996, fino a 100 mc, comunque finalizzato all'inserimento di vani tecnici ed accessori ed al miglioramento igienico-funzionale.
- 5 L'ampliamento, quando ricade nelle aree di rispetto cimiteriale, è soggetto all'assenso delle autorità sanitarie competenti.
- 6 Le fasce di rispetto dei cimiteri sono quelle indicate in cartografia.

ART. 57 - FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLA VIABILITA'

- 1 Il PRGC indica nelle tavole di zonizzazione le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale della viabilità autostradale, di grande comunicazione, di interesse regionale e urbana di collegamento.
- Viabilità autostradale (A4 Udine - Tarvisio): ¹⁸¹ **30,00** ~~20,00~~ mt. dal ciglio stradale o dalla banchina.
- Viabilità di grande comunicazione (S.S. N° 13 – Pontebbana): 20,00 m. dal ciglio stradale o dalla banchina.
- Viabilità di interesse regionale (S.P. Val Aupa, Strada Pontebba-Paularo ¹⁸² **da ristrutturare**): 15,00 m. dal ciglio stradale o dalla banchina.
- Viabilità urbana di collegamento comunale: quando indicato in cartografia 10,00 m. dal ciglio o dalla banchina.
- 2 Le fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri della zona omogenea in cui sono comprese.

¹⁷⁹ Articolo stralciato per superamento della riserva regionale di cui al n. 4.5 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁸⁰ Frase aggiunta per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.27 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁸¹ Misura corretta per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.28 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 3 Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione; gli interventi di ampliamento qualora ammessi dalle specifiche norme di zona possono riguardare la sopraelevazione o il lato opposto alla strada.
- 4 Nelle fasce di rispetto, con l'eccezione di quanto previsto al punto successivo, non sono consentite costruzioni sopra e sotto il suolo che non siano legate alla mobilità. Sono ammessi:
- le opere di infrastrutturazione (strade, acquedotti, fognature, linee elettriche, telefoniche, gasdotti, pozzi, ecc.);
 - gli impianti tecnologici a rete (gli apparati relativi al funzionamento di reti elettriche, idriche, fognarie, gas, ecc.);
 - gli impianti di manutenzione stradali (rimessaggi di mezzi, edifici per la custodia e manutenzione stradale, silos, depositi e tettoie per i materiali di cura ed efficienza dei manti stradali);
 - gli impianti di distribuzione del carburante con i relativi servizi (stazioni di soccorso, chioschi per la vendita di carburante e di oli lubrificanti nonchè per le necessità igieniche e di ristoro dell'utente stradale);
 - le pensiline di attesa autobus
 - le opere di segnaletica stradale e semafori;

ART. 58 - FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA

- 1 La fascia di rispetto dalla ferrovia é normata dal D.P.R. 753/80;
- 2 Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

ART. 59 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

- 1 Per gli impianti di depurazione diversi da quelli chiusi ed interrati a servizio di insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani è fissata una fascia di rispetto di 100 m. All'interno di tale fascia

¹⁸² Frase inserita a a seguito della verifica del recepimento delle riserva n. 5.1 di cui al decreto n. 0180/Pres del 30.07.2008

sono consentiti soltanto interventi per impianti e servizi di interesse collettivo che non presumono la permanenza di persone.

ART. 60 – FASCIE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

- 1 Tutte per le nuove costruzioni e gli ampliamenti destinati ad abitazione o ad altre attività che comportano tempi di permanenza prolungati, ¹⁸³**fatte salve maggiori distanze stabilite dalla L. 22.02.2001 n. 36 e dal rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.P.C.M 08.07.2003**, dovranno essere rispettate le distanze dagli elettrodotti ~~stabilite dal D.P.C.M. 23.04.92 e ss.mm.~~ di seguito riportate:
 - linee a 132 KV \geq 10 m.
 - linee a 220 KV \geq 18 m.
 - linee a 380 KV \geq 28 m.
- 2 Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati potendo mantenere la destinazione d'uso in atto o quella determinata dalle singole norme di zona ¹⁸⁴**nel rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.P.C.M 08.07.2003**
- 3 Nelle tavole di piano in scala 1:2000 sono indicate le principali linee di elettrodotto.

ART. 61 – FASCIE DI RISPETTO DEI METANODOTTI

- 1 Per le condotte del metano le distanze di rispetto sono definite dal D.M. 24.11.1984.
- 2 Lungo la rete del metanodotto, le cui condotte sono evidenziate nelle tavole del sistema insediativo-produttivo, è istituita una servitù “non aedificandi” per una striscia di ml. 11,00 per parte e quindi per una larghezza complessiva di ml. 22,00; deroghe a tale vincolo possono essere concesse dalla Società concessionaria.

ART. 62 - DIPOSIZIONI PER LA VIABILITA' :

¹⁸³ Comma corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.29 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁸⁴ Comma corretto per superamento della riserva regionale di cui al n. 5.1.29 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

- 1 Al fine di migliorare la viabilità pubblica e la fruibilità degli spazi pubblici in genere, è data facoltà al sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di far arretrare costruzioni, allineamenti, muretti di cinta e cordone fino a un massimo di 2 m.
- 2 Con le stesse modalità e nei casi in cui ricorre la necessità di evitare interferenze con il flusso di traffico può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da permettere la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.
- 3 E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:
- 4 L'autorimessa dovrà risultare completamente interrata, nel caso di realizzazione a mezza costa la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali e comunque tale da mantenere a vista la sola parete di ingresso; sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito; se il cancello del passo carrabile non è dotato di comando automatico, la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50; nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica; la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
- 5 Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ¹⁸⁵- ***entro un raggio di 250 metri e in qualsiasi zona omogenea*** - è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone).

ART. 63 - IMPIANTI A RETE PER PUBBLICI SERVIZI

- 1 Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona e dalla normativa prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed

impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrato od aree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

- 2 La concessione edilizia o l'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità con le caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio o la salvaguardia di scorci visuali potendo indicare anche percorsi o modalità costruttive diverse da quelle proposte.

ART. 64 – AREE DI RISPETTO DELLE SORGENTI

- 1 Attorno alle sorgenti per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, è fissata una zona di tutela assoluta con un'estensione di raggio non inferiore a 10.00 mt., recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e una zona di rispetto con un'estensione di raggio non inferiore a 200 m. rispetto al punto di captazione. Entro l'area di rispetto, ad eccezione delle opere funzionali alla captazione, sono vietate tutte le operazioni che possano inquinare la sorgente, alterarne la portata o deviarne il corso previste dall'art. ¹⁸⁶94 del D.Lgs. 152/2006 ~~6 comma 2 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236.~~

¹⁸⁷**ART. 64 bis – ZONE TV**

1. **Le parti di territorio destinate agli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.**
2. ¹⁸⁸**Attorno alle zone TV in località Stavoli Pauliti di potenza inferiore a 200 W è riportata una fascia di rispetto di raggio di 35 metri. Nelle more dell'adeguamento al Piano regionale per la radiodiffusione televisiva, attorno al centroide relativo alle coordinate geografiche dell'impianto in località Stavoli Pauliti, sono individuati**

¹⁸⁵ Integrato a seguito dell'accoglimento dell'opposizione n. 12.

¹⁸⁶ Modificato a seguito della pronuncia sulla riserva regionale di cui al n. 5.1.30 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁸⁷ Inserito a seguito della pronuncia sulla riserva regionale di cui al n. 5.1.30 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

¹⁸⁸ **Comma modificato a seguito della verifica del superamento della riserva 5.1 di cui al decreto 180/Pres del 30.07.2008**

l'ambito del sito e l'area di salvaguardia in conformità all'allegato M dello stesso piano regionale.

3. **Entro la ¹⁸⁹ fascia di rispetto non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno per persona.**

¹⁹⁰ART. 64 ter – INTERVENTI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

1. **I progetti di intervento nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni sono valutati - sulla base della relazione paesaggistica a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica avente i contenuti di cui al DPCM 12.12.2005 - con riferimento ai valori riconosciuti e tutelati dal vincolo, alle componenti naturale (idrologica, geomorfologica, vegetazionale, faunistica), culturale (testimoniale e documentaria, storico artistica) e percettiva (visuale, estetica) nonché agli elementi di criticità di ciascuna componente.**

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 65 - VARIANTI AL PRGC - FLESSIBILITA'

- 1 La flessibilità del piano è definita nella relazione sulla flessibilità del P.R.G.C.

ART. 66 - DECADENZA NORME IN CONTRASTO

- 1 Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati della presente Variante Generale presente PRGC sono sostituite da quest'ultimo all'atto della sua approvazione

¹⁸⁹ Comma modificato a seguito della verifica del superamento della riserva 5.1 di cui al decreto 180/Pres del 30.07.2008

¹⁹⁰ Inserito a seguito della pronuncia sulla riserva regionale di cui al n. 5.1.30 della relazione sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007

ART. 67 - NORME DI SALVAGUARDIA

- 1 Si rimanda alle misure di salvaguardia di cui all'art.34 della L.r.52 del 19/11/1991.

Le presenti norme riportano:

- le modifiche introdotte a seguito della valutazione di incidenza espressa dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici con DECR. N. ALP. 11/203/SIC-340 del 10.02.2006 con carattere grassetto corsivo per le aggiunte, con carattere barrato per le parti stralciate;
- le modifiche introdotte a seguito del recepimento del parere n. 98/05 ALP.6 –38401 UD/PG/V di data 20.10.2005 espresso dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con carattere grassetto per le aggiunte, con carattere barrato per le parti stralciate;
- le modifiche introdotte per il superamento delle riserve espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2246 del 21.09.2007 con carattere grassetto sottolineato per le aggiunte, con carattere barrato per le parti stralciate;
- le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento delle opposizioni/osservazioni con carattere grassetto corsivo sottolineato per le aggiunte, con carattere barrato per le parti stralciate;

La fonte della modifica è indicata nelle note a piè pagina.